



## PROCESSO VERBALE ADUNANZA CXC

### DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

26 marzo 2013

Presidenza: Sergio BISACCA  
Giancarlo VACCA CAVALOT

Il giorno 26 del mese di marzo duemilatrecenti, alle ore 14,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza, per parte della seduta, del Presidente Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione, per parte della seduta, del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 21 marzo 2013 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti i Consiglieri:

Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Sergio BISACCA - Claudio BONANSEA - Patrizia BORGARELLO - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Roberto CERMIGNANI - Giovanni CORDA - Erika FAIENZA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Eugenio GAMBETTA - Carlo GIACOMETTO - Domenico GIACOTTO - Salvatore IPPOLITO - Nadia LOIACONI - Michele MAMMOLITO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Dario OMENETTO - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Domenico PINO - Nicola Felice POMPONIO - Ettore PUGLISI - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Giampietro TOLARDO - Maurizio TOMEIO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE - Carmine VELARDO.

Sono assenti il Presidente della Provincia Antonio SAITTA ed i Consiglieri: Erica BOTTICELLI - Vilmo CHIAROTTO - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Silvia FREGOLENT - Gerardo MANCUSO - Franco PAPOTTI - Claudia PORCHIETTO - Daniela RUFFINO.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Alberto AVETTA - Marco BALAGNA - Piergiorgio BERTONE - Ugo PERONE - Roberto RONCO - Antonio Marco D'ACRI.

Sono assenti gli Assessori: Carlo CHIAMA - Mariagiuseppina PUGLISI - Ida VANA.

Commissione di scrutinio: Michele MAMMOLITO - Dario OMENETTO - Gian Luigi SURRA.

*(Omissis)*

**OGGETTO: Associazione Archivio Storico Olivetti. Proposta di modifica dello Statuto ai sensi dell'art. 6, commi 2-5 della Legge 122/2010. Approvazione.**

N. Protocollo: 2651/2013

Il **Presidente del Consiglio** pone in discussione la deliberazione proposta dal Presidente Saitta, a nome della Giunta (12/02/2013) il cui testo viene allegato sotto la lettera **A**).

U V U V U V U

(Segue:

• *l'illustrazione dell'Assessore Perone, il quale altresì presenta ed illustra un emendamento il cui testo viene allegato sotto la lettera **B**); per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato).*

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio**, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti l'emendamento presentato dall'Assessore Perone:

Non partecipano al voto = 1 (Rabellino)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti =	33
Astenuti =	4 (Albano - Borgarello - Corda - Pianasso)
Votanti =	29

Favorevoli 29

(Bilotto - Bisacca - Bonansea - Cavaglià - Cerchio - Cermignani - Fazzone - Gambetta - Giacometto - Giacotto - Ippolito - Loiaconi - Mammolito - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Perna - Petrarulo - Pino - Pomponio - Puglisi - Romeo - Sammartano - Surra - Tolardo - Tomeo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

**L'emendamento risulta approvato.**

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti la deliberazione, comprensiva dell'emendamento testé approvato, il cui testo viene allegato al presente verbale sotto la lettera **C**) ed il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO: Associazione Archivio Storico Olivetti. Proposta di modifica dello Statuto ai sensi dell'art. 6, commi 2-5 della Legge 122/2010. Approvazione.**

N. Protocollo: 2651/2013

Non partecipano al voto = 5 (Albano - Borgarello - Corda - Pianasso - Rabellino)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti =	31
Votanti =	31

Favorevoli 31

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Bonansea - Cavaglià - Cerchio - Cermignani - Faienza - Fazzone - Gambetta - Giacometto - Giacotto - Ippolito - Loiaconi - Mammolito - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Perna - Petrarulo - Pino - Pomponio - Puglisi - Romeo - Sammartano - Surra - Tolardo - Tomeo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

**La deliberazione risulta approvata.**

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio**, pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

Non partecipano al voto = 3 (Corda - Pianasso - Rabellino)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti =	32
Astenuti =	2 (Albano - Borgarello)
Votanti =	30

Favorevoli 30

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Bonansea - Cavaglià - Cerchio - Cermignani - Faienza - Fazzone - Gambetta - Giacometto - Giacotto - Ippolito - Loiaconi - Mammolito - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Perna - Petrarulo - Pino - Pomponio - Puglisi - Romeo - Sammartano - Surra - Tolardo - Tomeo - Vacca Cavalot - Valente)

**La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.**

*(Omissis)*

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Vice Segretario Generale  
F.to N. Tutino

Il Presidente del Consiglio  
F.to S. Bisacca

bb/ml

## Proposta della Giunta Provinciale

*All. 208 al punto e) dell'o.d.g.*

OGGETTO: ASSOCIAZIONE ARCHIVIO STORICO OLIVETTI. PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 2-5 DELLA LEGGE 122/2010. APPROVAZIONE.

N. Protocollo: 2651/2013

*Il Presidente della Provincia, a nome della Giunta (seduta 12/02/2013) propone l'adozione del seguente provvedimento:*

### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che con D.C.P. n. 342-29219 del 3 marzo 1998, la Provincia di Torino aderiva all'Associazione Archivio Storico Olivetti in qualità di Fondatore;

Considerato che:

- l'Associazione Archivio Storico Olivetti non ha fini di lucro e ha per scopo il recupero, l'archiviazione, lo studio, la promozione, la valorizzazione e la divulgazione della storia del Gruppo Olivetti, delle principali figure imprenditoriali della Famiglia Olivetti, dell'esperienza del Movimento di Comunità, in quanto attinenti alla vita del Gruppo, anche in collaborazione con la Fondazione Adriano Olivetti, per porsi come polo attorno al quale stimolare e aggregare conoscenze nuove e del passato che favoriscano iniziative ed esperienze con particolare riguardo al territorio del Canavese;
- la legge 122/2010 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" ha introdotto, fra l'altro, una serie di disposizioni volte a contenere i costi degli apparati amministrativi. In particolare:
  - a) l'art. 6 comma 2 stabilisce che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica (...)"
  - b) l'art. 6 comma 5 prevede che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. (...)";

Visto lo statuto vigente dell'Associazione, allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

A fronte di tali disposizioni legislative l'Assemblea dei soci dell'Associazione Archivio Storico Olivetti" nella seduta del 14 dicembre 2012 ha preso atto della necessità di adeguamento alla

legge 122/2010, modificando l'art. 16 dello Statuto " Consiglio Direttivo" , che così recita:

Art. 16. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da **due rappresentanti per ciascun Socio Fondatore più due rappresentanti dei Soci Sostenitori designati dalla maggioranza dei Soci Sostenitori presenti o rappresentati nella relativa assemblea.** (...)

nel seguente modo:

Art. 16. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da **cinque membri nominati dall'Assemblea.**

Si ritiene ora opportuno e necessario procedere all'approvazione della modifica dell'art. 16 dello Statuto dell'Associazione Archivio Storico Olivetti al fine di ottemperare all'obbligo di legge;

Ritenuto, altresì, di approvare, il nuovo testo dello Statuto, composto da 26 articoli, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che l'Assemblea straordinaria dell'Associazione, recepite le proposte di modifica dello Statuto da parte dei Fondatori nei rispettivi Organi, si riunirà per discutere e approvare le modifiche statutarie medesime;

Sentite la I<sup>a</sup> e la VII<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente rispettivamente nelle sedute del ..... e del .....

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, e ai sensi dell'art. 6 commi 2 e 5 della legge 122/2010 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", la modifica all'art. 16 Consiglio Direttivo, dello Statuto dell'Associazione Archivio Storico Olivetti, di cui la Provincia di Torino è socio Fondatore, così come riportata in narrativa;
- 2) di dare atto che il testo del nuovo Statuto dell'Associazione, composto da 26 articoli (allegato sotto la lettera "B" al presente atto quale parte integrante e sostanziale), risultante dalla proposta di modificazione come indicato in premessa e che sarà oggetto di deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci, annulla e sostituisce il precedente Statuto;
- 3) di autorizzare il Presidente della Provincia, o suo delegato, che parteciperà all'Assemblea dei Soci dell'Associazione convocata per discutere e deliberare sulla modificazione proposta, ad approvare il nuovo testo dello Statuto, di cui al precedente punto 2), autorizzando altresì eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie da parte del notaio rogante;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Provincia;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

\* \* \* \* \*

**STATUTO  
ASSOCIAZIONE ARCHIVIO STORICO OLIVETTI**

**Art. 1 — Denominazione e Sede**

E' costituita l'associazione culturale denominata "Associazione Archivio Storico Olivetti", di seguito l'"Associazione". L'Associazione è retta dalle norme del presente Statuto e dalle vigenti norme in materia. L'Associazione ha sede in Ivrea (TO), via delle Miniere, n. 31.

**Art. 2 — Finalità**

L'Associazione, apolitica e aconfessionale, che non ha fini di lucro, ha per scopo il recupero, l'archiviazione, lo studio, la promozione, la valorizzazione e la divulgazione della storia del Gruppo Olivetti, delle sue realizzazioni in campo industriale, urbanistico, culturale e sociale, delle principali figure imprenditoriali della Famiglia Olivetti e dell'esperienza del Movimento di Comunità, in quanto attinenti alla vita del Gruppo, anche in collaborazione con la Fondazione Adriano Olivetti, nonché di qualsiasi altro soggetto, pubblico o privato, persona fisica o giuridica, che in qualunque modo abbia intersecato la storia del Gruppo, per porsi come polo attorno al quale stimolare e aggregare conoscenze, nuove e del passato, che favoriscano iniziative ed esperienze con particolare riguardo al territorio del Canavese.

**Art. 3 — Oggetto dell'attività**

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione può:

- svolgere attività in campo editoriale, esclusa la pubblicazione di giornali quotidiani e periodici, per la stampa e la vendita di libri, materiali illustrativi e di altri prodotti editoriali, anche a scopo promozionale e pubblicitario, compresi i prodotti di editoria elettronica e quelli in forma di mezzi audiovisivi;
- commercializzare libri, cataloghi, fotografie, filmati, audiovisivi, materiali pubblicitari e promozionali e, in genere, prodotti editoriali, esclusi giornali quotidiani e periodici;
- organizzare convegni, conferenze, tavole rotonde, rassegne, mostre e, in genere, manifestazioni di rilevante valore culturale aperte anche al pubblico.

L'Associazione può inoltre promuovere e realizzare iniziative e opere in campo archivistico e bibliografico, curare la raccolta e l'esposizione di macchine e prodotti per ufficio realizzati dal Gruppo Olivetti e, in generale, d'opere e oggetti d'interesse storico-scientifico, per la formazione di un patrimonio pubblicamente fruibile.

Può altresì istituire premi e concorsi; finanziare borse di studio; partecipare ad altre associazioni o enti aventi scopi analoghi o affini; dare la propria collaborazione ad altre associazioni o enti, pubblici o privati, per lo sviluppo d'iniziativa che s'inquadrino nei suoi fini, mantenendo tuttavia, in tal caso, la sua completa indipendenza nei confronti di tali enti o associazioni; compiere tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura ritenuti utili e/o necessari alla realizzazione dello scopo associativo.

**Art. 4 - Durata**

La durata dell'Associazione è stabilita in trenta anni a decorrere da quello della sua costituzione. Cesserà l'attività e dovrà essere sciolta: (i) nel caso in cui vengano meno tutti i Soci Fondatori; (ii) nel caso in cui

venga meno la pluralità dei soci aventi diritto di voto ovvero, quando, restando solo uno dei predetti Soci, non ne sia ricostituita la pluralità nei sei mesi successivi; (iii) per deliberazione dell'Assemblea o per le cause previste dal Codice Civile.

#### Art. 5 - Soci

Possono far parte dell'Associazione, come Soci, le persone fisiche, le persone giuridiche, altre Associazioni o Enti Pubblici o Privati, anche senza personalità giuridica, che, condividendone le finalità, ne facciano domanda scritta accompagnata da dichiarazione d'accettazione del presente Statuto. Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui sono accolte.

#### Art. 6 - Categorie di Soci

Sono ammesse a far parte dell'Associazione le seguenti categorie di Soci:

- 1) Soci Fondatori: sono coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione e coloro che, condividendone la missione e intendendo partecipare attivamente e stabilmente alla realizzazione dei suoi progetti e delle sue iniziative, chiedono successivamente di associarsi come tali; sono tenuti al versamento delle quote contributive annuali in misura non inferiore a quella per loro fissata dal Consiglio Direttivo; hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
- 2) Soci Sostenitori: sono coloro che, intendendo sostenere finanziariamente l'Associazione, s'impegnano al versamento delle quote contributive per loro stabilite dal Consiglio Direttivo; hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

#### Art. 7 - Diritti dei Soci

La qualità di Socio comporta la possibilità di frequentare l'Associazione, l'accesso ai servizi comuni, alle manifestazioni, eventi e simili, riservati ai soli Soci. Nel caso di Soci diversi delle persone fisiche i predetti diritti sono riconosciuti alle persone fisiche rappresentanti tali Soci, nel numero e alle condizioni determinati dal Consiglio Direttivo.

I Soci Fondatori avendone legittimo interesse, hanno facoltà di pubblicizzare nelle forme d'uso la loro partecipazione e il loro sostegno all'Associazione e di chiedere all'Associazione di riportare o citare il loro nome su tutto il materiale a stampa, o televisivo, o trasmesso su reti informatiche, relativo a manifestazioni aperte al pubblico, promosse od organizzate dall'Associazione.

#### Art. 8 - Doveri dei Soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i Soci al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

#### Art. 9 - Recesso ed esclusione dei Soci

La qualità di Socio non è trasmissibile. Essa viene meno per estinzione dell'Associazione (per qualsiasi motivo di diritto o di fatto); per recesso o per esclusione. Il recesso volontario è in ogni caso libero; deve essere comunicato al Consiglio Direttivo mediante raccomandata a.r. con preavviso di tre mesi ed ha effetto solo con lo scadere dell'esercizio sociale.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che, in qualsiasi modo, danneggia moralmente o materialmente l'associazione e/o venga a trovarsi in situazione di conflitto d'interessi o d'obiettiva incompatibilità rispetto all'Associazione. L'esclusione può essere altresì deliberata dal Consiglio

Direttivo, nei confronti del Socio che contravviene alle norme del presente Statuto o che ritarda nei pagamenti da lui dovuti per oltre un anno.

In ogni caso, il recesso o l'esclusione non attribuiscono alcun diritto sul Patrimonio (o Fondo Comune) dell'Associazione e neppure consentono di ripetere i contributi versati; restano fermi tutti gli obblighi già assunti dai Soci prima della data di recesso o di esclusione.

#### Art. 10 - Finanze e Patrimonio

Il Patrimonio (o Fondo Comune) dell'Associazione è costituito:

- Dalle quote associative inizialmente dovute per la loro ammissione dai Soci Fondatori e Sostenitori;
- Dall'accantonamento degli avanzi di gestione;
- Da ulteriori versamenti in conto patrimonio effettuati dai Soci, nonché da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di terzi non associati.

Le Entrate dell'Associazione sono costituite:

- Dai contributi annuali ordinari dovuti dai Soci Fondatori e Sostenitori;
- Dai redditi derivanti dall'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 3;
- Da ogni altra entrata o introito che pervenga all'Associazione.

I contributi destinati al Patrimonio e le quote contributive annuali ordinarie devono essere versati nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il ritardo del relativo pagamento comporta l'addebito d'interessi moratori nella vigente misura di legge.

Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione, è tenuto al versamento delle quote associative il cui debito è sorto per o nell'esercizio sociale in corso al momento del suo recesso o della sua esclusione e, altresì, al pagamento dell'intero contributo ordinario annuo relativo al medesimo esercizio, nonché al pagamento di qualsiasi altro debito dallo stesso contratto nei confronti dell'Associazione.

#### Art. 11 — Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) il Segretario Generale
- e) il Comitato Scientifico
- f) il Collegio dei Revisori.

#### Art. 12 — Assemblea

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti gli Associati e le sue deliberazioni obbligano gli stessi nell'ambito statutario. Tutti gli Associati hanno diritto a partecipare all'Assemblea personalmente o tramite i propri legali rappresentanti o persone da loro formalmente delegate. Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare per delega scritta anche da un altro associato. Ogni asso citato può essere portatore di non più di due deleghe.



#### Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria o straordinaria è convocata, con preavviso di almeno quindici giorni, ridotto a sette giorni in caso d'urgenza, mediante lettera raccomandata a.r. o telegramma o telefax. Le convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione e il relativo ordine del giorno. In mancanza di tali formalità le assemblee si reputano regolarmente costituite, quando sono presenti tutti gli associati aventi diritto di voto ed i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Le assemblee sono convocate presso le sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, almeno due volte all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente e entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un quinto degli associati o di tre componenti del Consiglio Direttivo o della sola Olivetti S.p.A. (in seguito denominata Telecom Italia S.p.A.) nella sua qualità di Socio Fondatore e fin quando essa mantenga tale sua qualità. La richiesta deve contenere l'indicazione esplicita degli argomenti da iscriversi all'ordine del giorno.

#### Art. 14 — Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente o rappresentata la maggioranza degli associati. In seconda convocazione (anche nello stesso giorno, con un intervallo di almeno un'ora da quella di prima convocazione) è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno due terzi degli associati. In seconda convocazione (anche nello stesso giorno, con un intervallo di almeno un'ora da quella di prima convocazione), è validamente costituita quando è presente o rappresentato almeno un terzo degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea in sede straordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti o rappresentati. Peraltro, le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In ogni caso, le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria saranno valide solo se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci Fondatori presenti o rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea. L'Assemblea vota per alzata di mano.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario Generale e, in assenza di questi, da persona scelta dal Presidente fra i presenti. I verbali relativi a modifiche statutarie devono essere redatti da un notaio, che funge da segretario. I verbali devono essere trascritti su apposito libro numerato e bollato e devono essere sottoscritti dal presidente dell'Assemblee e dal segretario.

#### Art. 15 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria:

- nomina e revoca il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- approva il bilancio consuntivo di esercizio e quello preventivo per l'esercizio successivo;
- delibera sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sulle attività da essa svolte o da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario che sia sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea in sede straordinaria

- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento della Associazione nominando i liquidatori, e sulla devoluzione del patrimonio residuo;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto dalla legge alla sua approvazione.

#### Art. 16 — Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da due rappresentanti per ciascun Socio Fondatore più due rappresentanti dei Soci Sostenitori designati dalla maggioranza dei Soci Sostenitori presenti o rappresentati nella relativa assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi. I componenti del Consiglio sono rieleggibili e restano in carica fino all'Assemblea ordinaria che precede al rinnovo delle cariche sociali.

Nel caso in cui, nel corso del periodo di carica vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, purché in numero inferiore alla metà, il Consiglio ha facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del Consiglio. I nominati per cooptazione scadono con quelli già in carica al momento della loro nomina. Se i componenti venuti a mancare siano in numero uguale o superiore alle metà, dovrà essere convocata l'assemblea per le nomine del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina, fra i suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente. Il Presidente dovrà avere in ogni caso il formale gradimento delle Olivetti S.p.A. (in seguito denominata Telecom Italia S.p.A.).

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

#### Art. 17 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia, almeno due volte all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente e entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

Il Consiglio Direttivo si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne sia avanzata formale e motivata richiesta di almeno due componenti.

Il Consiglio è convocato mediante raccomandata a.r., telegramma e fax, con un preavviso di almeno cinque giorni. In caso di urgenze sarà sufficiente un preavviso telefonico di quarantotto ore, con successive conferma scritte e mezzo fax. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per video conferenza e/o per conferenza telefonica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario che redigono il verbale sottoscritto da entrambi.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; non sono ammesse deleghe. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano. Alla riunione partecipa il Segretario Generale che funge da segretario della riunione, in assenza del Segretario Generale, le funzioni di segretario della riunione saranno svolte da un componente del Consiglio designato dal Presidente. Alla riunione possono partecipare i Revisori dei Conti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in case di parità prevale il veto di chi li presiede.

Tuttavia le decisioni del Consiglio concernenti l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri rappresentanti i Soci Fondatori. I verbali delle riunioni del Consiglio sono redatti dal segretario; devono essere trascritti in apposito libro numerato e bollato e sottoscritti dal presidente della riunione e dal segretario.

#### Art. 18 — Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione dell'Associazione.

In particolare ha il compito di:

- nominare il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare, determinandone il numero, e revocare i componenti del Comitato Scientifico.
- nominare, determinandone il compenso, e revocare il Segretario Generale;
- definire e gestire i piani di lavoro annuali;
- predisporre i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- vigilare sull'osservanza dello Statuto, proponendo all'Assemblea sue eventuali modifiche o integrazioni;
- deliberare in materia di regolamenti che si rendessero necessari per l'attività dell'Associazione;.
- determinare l'entità delle quote di ammissione dei Soci Fondatori e dei Soci Sostenitori; l'entità minima dei contributi annuali ordinati dovuti dai Soci Fondatori, concordando con gli stessi Soci eventuali maggiori quote contributive annuali; le quote contributive annuali ordinarie dovute dai Soci Sostenitori; stabilire i termini e le modalità di pagamento delle quote di ammissione iniziali e delle quote contributive annuali;

- procedere all'inizio di ogni esercizio sociale alla revisione degli elenchi degli associati per verificare la sussistenza dei requisiti della loro permanenza nell'Associazione, provvedendo agli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare sull'accettazione delle domande di ammissione di nuovi associati; sull'accettazione o rifiuto di erogazioni, donazioni e lasciti di terzi non associati, sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
- deliberare sui contratti e convenzioni con terzi;
- deliberare sull'adesione dell'Associazione a istituzioni ed enti pubblici e privati che interessino la sua attività, designando propri rappresentanti da scegliere tra gli associati;
- dare parere su ogni oggetto posto al suo esame del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può delegare le materie di propria competenza al Presidente e, all'occorrenza, al Vice Presidente e può nominare procuratori.

Art. 19 - Presidente e Vice Presidente Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; sovrintende all'esecuzione dei provvedimenti dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Associazione nei confronti degli associati e dei terzi.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i suoi poteri e doveri, nei casi d'impossibilità o d'impedimento di quest'ultimo. Nei confronti dei terzi non è necessario fornire la prova dell'impossibilità o dell'impedimento.

Il Presidente e il Vice Presidente costituiscono il Comitato di Presidenza con il compito di individuare e monitorare le attività più idonee per il conseguimento delle finalità proprie dell'Associazione.

Il Comitato di Presidenza potrà a tal fine avvalersi della collaborazione degli altri membri del Consiglio Direttivo e/o del Comitato Scientifico e/o di consulenti esterni.

Art. 20 - Segretario Generale

Il Segretario Generale, che non fa parte del Consiglio Direttivo, è nominato dal Consiglio stesso anche tra i non associati; dura in carica per il periodo indicato all'atto della sua nomina e in ogni caso per un periodo non superiore a tre esercizi sociali; è rieleggibile.

Il Segretario Generale ha il compito di:

- dirigere la Segreteria e, in genere, gli uffici dell'Associazione;
- fornire assistenza e collaborazione agli organi ed enti diversi dell'Associazione per quanto necessario o utile all'espletamento dei loro compiti; provvedere alla diffusione di dati e informazioni di carattere generale agli associati;
- tenere i libri e le scritture contabili previsti dalla Legge, dallo Statuto e dagli eventuali relativi regolamenti;
- curare la tenuta del registro degli associati;
- riscuotere i contributi degli associati e ogni altra entrata dell'Associazione;
- predisporre le dichiarazioni fiscali e ogni altra dichiarazione, attestazione, certificazione o documento dovuti per Legge o richiesti dalla Pubblica Amministrazione;

- curare la raccolta e la custodia dei documenti e dei materiali d'interesse storico-scientifico dell'Associazione;
- coadiuvare il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni, svolgere ogni altro incarico affidatogli del Presidente, attenendosi alle direttive dello stesso. Il Segretario Generale ha diritto al compenso determinato dal Consiglio e al rimborso delle spese effettivamente sostenute per trasferte al di fuori della propria sede di lavoro.

#### Art. 21 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto dal numero di componenti definito dal Consiglio Direttivo. I componenti possono essere eletti anche tra i non associati; sono nominati dal Consiglio Direttivo; durano in carica per il periodo indicato all'atto della loro nomina e in ogni caso per non più di tre esercizi; sono rieleggibili.

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Il Comitato svolge funzioni consultive ed ha il compito, in particolare, di collaborare con il Consiglio Direttivo nella definizione e gestione dei piani di lavoro annuali, nonché nella loro realizzazione.

I componenti del Comitato non hanno diritto ad alcun compenso in dipendenze del loro ufficio, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute o diversa delibera del Consiglio Direttivo.

#### Art. 22 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea, che durano in carica per tre esercizi. L'Assemblea nomina il Presidente. Sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte tra persone estranee all'associazione, avuto riguardo alla loro competenza in materia.

Ai Revisori spetta nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo della corretta gestione amministrativa dell'Associazione. Devono tenere apposito libro, numerato e bollato, dei verbali dei loro interventi ispettivi. Devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente al bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

Fatta salva diversa determinazione dell'Assemblea, ai Revisori non spetta alcun compenso per la loro attività, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

#### Art. 23 - Esercizi sociali

Ogni esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude pertanto al 31 dicembre di ogni anno.

#### Art. 24 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dal bilancio finale di liquidazione sarà devoluto in conformità a quanto delibererà l'Assemblea.

#### Art. 25 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie tra gli Associati e tra questi e l'Associazione saranno sottoposte alla decisione di un Collegio di tre Proviviri da nominarsi uno da ciascuna parte e il terzo dai due così nominati e, in difetto di nomina o di accordo, dal Presidente del Tribunale di Ivrea. I Proviviri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura; il loro lodo sarà inappellabile.

#### Art. 26 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, si fa rinvio alle pertinenti norme di legge e, in particolare, agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

**STATUTO  
ASSOCIAZIONE ARCHIVIO STORICO OLIVETTI**

**Art. 1 — Denominazione e Sede**

E' costituita l'associazione culturale denominata "Associazione Archivio Storico Olivetti", di seguito l'"Associazione". L'Associazione è retta dalle norme del presente Statuto e dalle vigenti norme in materia. L'Associazione ha sede in Ivrea (TO), via delle Miniere, n. 31.

**Art. 2 — Finalità**

L'Associazione, apolitica e aconfessionale, che non ha fini di lucro, ha per scopo il recupero, l'archiviazione, lo studio, la promozione, la valorizzazione e la divulgazione della storia del Gruppo Olivetti, delle sue realizzazioni in campo industriale, urbanistico, culturale e sociale, delle principali figure imprenditoriali della Famiglia Olivetti e dell'esperienza del Movimento di Comunità, in quanto attinenti alla vita del Gruppo, anche in collaborazione con la Fondazione Adriano Olivetti, nonché di qualsiasi altro soggetto, pubblico o privato, persona fisica o giuridica, che in qualunque modo abbia intersecato la storia del Gruppo, per porsi come polo attorno al quale stimolare e aggregare conoscenze, nuove e del passato, che favoriscano iniziative ed esperienze con particolare riguardo al territorio del Canavese.

**Art. 3 — Oggetto dell'attività**

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione può:

- svolgere attività in campo editoriale, esclusa la pubblicazione di giornali quotidiani e periodici, per la stampa e la vendita di libri, materiali illustrativi e di altri prodotti editoriali, anche a scopo promozionale e pubblicitario, compresi i prodotti di editoria elettronica e quelli in forma di mezzi audiovisivi;
- commercializzare libri, cataloghi, fotografie, filmati, audiovisivi, materiali pubblicitari e promozionali e, in genere, prodotti editoriali, esclusi giornali quotidiani e periodici;
- organizzare convegni, conferenze, tavole rotonde, rassegne, mostre e, in genere, manifestazioni di rilevante valore culturale aperte anche al pubblico.

L'Associazione può inoltre promuovere e realizzare iniziative e opere in campo archivistico e bibliografico, curare la raccolta e l'esposizione di macchine e prodotti per ufficio realizzati dal Gruppo Olivetti e, in generale, d'opere e oggetti d'interesse storico-scientifico, per la formazione di un patrimonio pubblicamente fruibile.

Può altresì istituire premi e concorsi; finanziare borse di studio; partecipare ad altre associazioni o enti aventi scopi analoghi o affini; dare la propria collaborazione ad altre associazioni o enti, pubblici o privati, per lo sviluppo d'iniziativa che s'inquadrino nei suoi fini, mantenendo tuttavia, in tal caso, la sua completa indipendenza nei confronti di tali enti o associazioni; compiere tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura ritenuti utili e/o necessari alla realizzazione dello scopo associativo.

**Art. 4 - Durata**

La durata dell'Associazione è stabilita in trenta anni a decorrere da quello della sua costituzione. Cesserà l'attività e dovrà essere sciolta: (i) nel caso in cui vengano meno tutti i Soci Fondatori; (ii) nel caso in cui venga meno la pluralità dei soci aventi diritto di voto ovvero, quando, restando solo uno dei predetti Soci,

non ne sia ricostituita la pluralità nei sei mesi successivi; (iii) per deliberazione dell'Assemblea o per le cause previste dal Codice Civile.

#### Art. 5 - Soci

Possono far parte dell'Associazione, come Soci, le persone fisiche, le persone giuridiche, altre Associazioni o Enti Pubblici o Privati, anche senza personalità giuridica, che, condividendone le finalità, ne facciano domanda scritta accompagnata da dichiarazione d'accettazione del presente Statuto. Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui sono accolte.

#### Art. 6 - Categorie di Soci

Sono ammesse a far parte dell'Associazione le seguenti categorie di Soci:

- 1) Soci Fondatori: sono coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione e coloro che, condividendone la missione e intendendo partecipare attivamente e stabilmente alla realizzazione dei suoi progetti e delle sue iniziative, chiedono successivamente di associarsi come tali; sono tenuti al versamento delle quote contributive annuali in misura non inferiore a quella per loro fissata dal Consiglio Direttivo; hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
- 2) Soci Sostenitori: sono coloro che, intendendo sostenere finanziariamente l'Associazione, s'impegnano al versamento delle quote contributive per loro stabilite dal Consiglio Direttivo; hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

#### Art. 7 - Diritti dei Soci

La qualità di Socio comporta la possibilità di frequentare l'Associazione, l'accesso ai servizi comuni, alle manifestazioni, eventi e simili, riservati ai soli Soci. Nel caso di Soci diversi delle persone fisiche i predetti diritti sono riconosciuti alle persone fisiche rappresentanti tali Soci, nel numero e alle condizioni determinati dal Consiglio Direttivo.

I Soci Fondatori avendone legittimo interesse, hanno facoltà di pubblicizzare nelle forme d'uso la loro partecipazione e il loro sostegno all'Associazione e di chiedere all'Associazione di riportare o citare il loro nome su tutto il materiale a stampa, o televisivo, o trasmesso su reti informatiche, relativo a manifestazioni aperte al pubblico, promosse od organizzate dall'Associazione.

#### Art. 8 - Doveri dei Soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i Soci al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

#### Art. 9 - Recesso ed esclusione dei Soci

La qualità di Socio non è trasmissibile. Essa viene meno per estinzione dell'Associazione (per qualsiasi motivo di diritto o di fatto); per recesso o per esclusione. Il recesso volontario è in ogni caso libero; deve essere comunicato al Consiglio Direttivo mediante raccomandata a.r. con preavviso di tre mesi ed ha effetto solo con lo scadere dell'esercizio sociale.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che, in qualsiasi modo, danneggia moralmente o materialmente l'associazione e/o venga a trovarsi in situazione di conflitto d'interessi o d'obiettiva incompatibilità rispetto all'Associazione. L'esclusione può essere altresì deliberata dal Consiglio Direttivo, nei confronti del Socio che contravviene alle norme del presente Statuto o che ritarda nei pagamenti da lui dovuti per oltre un anno.



In ogni caso, il recesso o l'esclusione non attribuiscono alcun diritto sul Patrimonio (o Fondo Comune) dell'Associazione e neppure consentono di ripetere i contributi versati; restano fermi tutti gli obblighi già assunti dai Soci prima della data di recesso o di esclusione.

#### Art. 10 - Finanze e Patrimonio

Il Patrimonio (o Fondo Comune) dell'Associazione è costituito:

- Dalle quote associative inizialmente dovute per la loro ammissione dai Soci Fondatori e Sostenitori;
- Dall'accantonamento degli avanzi di gestione;
- Da ulteriori versamenti in conto patrimonio effettuati dai Soci, nonché da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di terzi non associati.

Le Entrate dell'Associazione sono costituite:

- Dai contributi annuali ordinari dovuti dai Soci Fondatori e Sostenitori;
- Dai redditi derivanti dall'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 3;
- Da ogni altra entrata o introito che pervenga all'Associazione.

I contributi destinati al Patrimonio e le quote contributive annuali ordinarie devono essere versati nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il ritardo del relativo pagamento comporta l'addebito d'interessi moratori nella vigente misura di legge.

Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione, è tenuto al versamento delle quote associative il cui debito è sorto per o nell'esercizio sociale in corso al momento del suo recesso o della sua esclusione e, altresì, al pagamento dell'intero contributo ordinario annuo relativo al medesimo esercizio, nonché al pagamento di qualsiasi altro debito dallo stesso contratto nei confronti dell'Associazione.

#### Art. 11 — Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) il Segretario Generale
- e) il Comitato Scientifico
- f) il Collegio dei Revisori.

#### Art. 12 — Assemblea

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti gli Associati e le sue deliberazioni obbligano gli stessi nell'ambito statutario. Tutti gli Associati hanno diritto a partecipare all'Assemblea personalmente o tramite i propri legali rappresentanti o persone da loro formalmente delegate. Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare per delega scritta anche da un altro associato. Ogni associato può essere portatore di non più di due deleghe.

#### Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria o straordinaria è convocata, con preavviso di almeno quindici giorni, ridotto a sette giorni in caso d'urgenza, mediante lettera raccomandata a.r. o telegramma o telefax. La convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione e il relativo ordine del giorno. In mancanza di tali

formalità le assemblee si reputano regolarmente costituite, quando sono presenti tutti gli associati aventi diritto di voto ed i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Le assemblee sono convocate presso le sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, almeno due volte all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente e entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un quinto degli associati o di tre componenti del Consiglio Direttivo o della sola Olivetti S.p.A. (in seguito denominata Telecom Italia S.p.A.) nella sua qualità di Socio Fondatore e fin quando essa mantenga tale sua qualità. La richiesta deve contenere l'indicazione esplicita degli argomenti da iscriversi all'ordine del giorno.

#### Art. 14 — Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente o rappresentata la maggioranza degli associati. In seconda convocazione (anche nello stesso giorno, con un intervallo di almeno un'ora da quella di prima convocazione) è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno due terzi degli associati. In seconda convocazione (anche nello stesso giorno, con un intervallo di almeno un'ora da quella di prima convocazione), è validamente costituita quando è presente o rappresentato almeno un terzo degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea in sede straordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti o rappresentati. Peraltro, le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In ogni caso, le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria saranno valide solo se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci Fondatori presenti o rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea. L'Assemblea vota per alzata di mano.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario Generale e, in assenza di questi, da persona scelta dal Presidente fra i presenti. I verbali relativi a modifiche statutarie devono essere redatti da un notaio, che funge da segretario. I verbali devono essere trascritti su apposito libro numerato e bollato e devono essere sottoscritti dal presidente dell'Assemblee e dal segretario.

#### Art. 15 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria:

- nomina e revoca il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- approva il bilancio consuntivo di esercizio e quello preventivo per l'esercizio successivo;
- delibera sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sulle attività da essa svolte o da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario che sia sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea in sede straordinaria

- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento della Associazione nominando i liquidatori, e sulla devoluzione del patrimonio residuo;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto dalla legge alla sua approvazione.

#### Art. 16 — Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque membri nominati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi. I componenti del Consiglio sono rieleggibili e restano in carica fino all'Assemblea ordinaria che precede al rinnovo delle cariche sociali.

Nel caso in cui, nel corso del periodo di carica vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, purché in numero inferiore alla metà, il Consiglio ha facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del Consiglio. I nominati per cooptazione scadono con quelli già in carica al momento della loro nomina. Se i componenti venuti a mancare siano in numero uguale o superiore alle metà, dovrà essere convocata l'assemblea per le nomine del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina, fra i suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente. Il Presidente dovrà avere in ogni caso il formale gradimento delle Olivetti S.p.A. (in seguito denominata Telecom Italia S.p.A.).

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

#### Art. 17 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia, almeno due volte all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente e entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

Il Consiglio Direttivo si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne sia avanzata formale e motivata richiesta di almeno due componenti.

Il Consiglio è convocato mediante raccomandata a.r., telegramma e fax, con un preavviso di almeno cinque giorni. In caso di urgenze sarà sufficiente un preavviso telefonico di quarantotto ore, con successive conferme scritte e mezzo fax. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per video conferenza e/o per conferenza telefonica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si

considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario che redigono il verbale sottoscritto da entrambi.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; non sono ammesse deleghe. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano. Alla riunione partecipa il Segretario Generale che funge da segretario della riunione, in assenza del Segretario Generale, le funzioni di segretario della riunione saranno svolte da un componente del Consiglio designato dal Presidente. Alla riunione possono partecipare i Revisori dei Conti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in case di parità prevale il veto di chi li presiede.

Tuttavia le decisioni del Consiglio concernenti l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri rappresentanti i Soci Fondatori. I verbali delle riunioni del Consiglio sono redatti dal segretario; devono essere trascritti in apposito libro numerato e bollato e sottoscritti dal presidente della riunione e dal segretario.

#### Art. 18 — Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione dell'Associazione.

In particolare ha il compito di:

- nominare il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare, determinandone il numero, e revocare i componenti del Comitato Scientifico.
- nominare, determinandone il compenso, e revocare il Segretario Generale;
- definire e gestire i piani di lavoro annuali;
- predisporre i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- vigilare sull'osservanza dello Statuto, proponendo all'Assemblea sue eventuali modifiche o integrazioni;
- deliberare in materia di regolamenti che si rendessero necessari per l'attività dell'Associazione;
- determinare l'entità delle quote di ammissione dei Soci Fondatori e dei Soci Sostenitori; l'entità minima dei contributi annuali ordinati dovuti dai Soci Fondatori, concordando con gli stessi Soci eventuali maggiori quote contributive annuali; le quote contributive annuali ordinarie dovute dai Soci Sostenitori; stabilire i termini e le modalità di pagamento delle quote di ammissione iniziali e delle quote contributive annuali;
- procedere all'inizio di ogni esercizio sociale alla revisione degli elenchi degli associati per verificare la sussistenza dei requisiti della loro permanenza nell'Associazione, provvedendo agli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare sull'accettazione delle domande di ammissione di nuovi associati; sull'accettazione o rifiuto di erogazioni, donazioni e lasciti di terzi non associati, sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
- deliberare sui contratti e convenzioni con terzi;
- deliberare sull'adesione dell'Associazione a istituzioni ed enti pubblici e privati che interessino la sua attività, designando propri rappresentanti da scegliere tra gli associati;
- dare parere su ogni oggetto posto al suo esame del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può delegare le materie di propria competenza al Presidente e, all'occorrenza, al Vice Presidente e può nominare procuratori.

Art. 19 - Presidente e Vice Presidente Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; sovrintende all'esecuzione dei provvedimenti dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Associazione nei confronti degli associati e dei terzi.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i suoi poteri e doveri, nei casi d'impossibilità o d'impedimento di quest'ultimo. Nei confronti dei terzi non è necessario fornire la prove dell'impossibilità o dell'impedimento.

Il Presidente e il Vice Presidente costituiscono il Comitato di Presidenza con il compito di individuare e monitorare le attività più idonee per il conseguimento delle finalità proprie dell'Associazione.

Il Comitato di Presidenza potrà a tal fine avvalersi della collaborazione degli altri membri del Consiglio Direttivo e/o del Comitato Scientifico e/o di consulenti esterni.

Art. 20 - Segretario Generale

Il Segretario Generale, che non fa parte del Consiglio Direttivo, è nominato dal Consiglio stesso anche tra i non associati; dura in carica per il periodo indicato all'atto della sua nomina e in ogni caso per un periodo non superiore a tre esercizi sociali; è rieleggibile.

Il Segreteria Generale ha il compito di:

- dirigere la Segreteria e, in genere, gli uffici dell'Associazione;
- fornire assistenza e collaborazione agli organi ed enti diversi dell'Associazione per quanto necessario o utile all'espletamento dei loro compiti; provvedere alla diffusione di dati e informazioni di carattere generale agli associati;
- tenere i libri e le scritture contabili previsti dalla Legge, dallo Statuto e dagli eventuali relativi regolamenti;
- curare la tenuta del registro degli associati;
- riscuotere i contributi degli associati e ogni altra entrata dell'Associazione;
- predisporre le dichiarazioni fiscali e ogni altra dichiarazione, attestazione, certificazione o documento dovuti per Legge o richiesti dalla Pubblica Amministrazione;
- curare la raccolta e la custodia dei documenti e dei materiali d'interesse storico-scientifico dell'Associazione;
- coadiuvare il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni, svolgere ogni altro incarico affidatogli del Presidente, attenendosi alle direttive dello stesso. Il Segretario Generale ha diritto al compenso determinato dal Consiglio e al rimborso delle spese effettivamente sostenute per trasferte al di fuori della propria sede di lavoro.

Art. 21 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto dal numero di componenti definito dal Consiglio Direttivo. I componenti possono essere eletti anche tra i non associati; sono nominati dal Consiglio Direttivo; durano in

carica per il periodo indicato all'atto della loro nomina e in ogni caso per non più di tre esercizi; sono rieleggibili.

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Il Comitato svolge funzioni consultive ed ha il compito, in particolare, di collaborare con il Consiglio Direttivo nella definizione e gestione dei piani di lavoro annuali, nonché nella loro realizzazione.

I componenti del Comitato non hanno diritto ad alcun compenso in dipendenze del loro ufficio, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute o diversa delibera del Consiglio Direttivo.

#### Art. 22 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea, che durano in carica per tre esercizi. L'Assemblea nomina il Presidente. Sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte tra persone estranee all'associazione, avuto riguardo alla loro competenza in materia.

Ai Revisori spetta nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo della corretta gestione amministrativa dell'Associazione. Devono tenere apposito libro, numerato e bollato, dei verbali dei loro interventi ispettivi. Devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente al bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

Fatta salva diversa determinazione dell'Assemblea, ai Revisori non spetta alcun compenso per la loro attività, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

#### Art. 23 - Esercizi sociali

Ogni esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude pertanto al 31 dicembre di ogni anno.

#### Art. 24 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dal bilancio finale di liquidazione sarà devoluto in conformità a quanto delibererà l'Assemblea.

#### Art. 25 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie tra gli Associati e tra questi e l'Associazione saranno sottoposte alla decisione di un Collegio di tre Proviviri da nominarsi uno da ciascuna parte e il terzo dai due così nominati e, in difetto di nomina o di accordo, dal Presidente del Tribunale di Ivrea. I Proviviri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura; il loro lodo sarà inappellabile.

#### Art. 26 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, si fa rinvio alle pertinenti norme di legge e, in particolare, agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.



Torino, 18 marzo 2013

Emendamento alla proposta di deliberazione consiliare prot. n. 2651/2013.

OGGETTO: ASSOCIAZIONE ARCHIVIO STORICO OLIVETTI. PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO AI SENSI DELL'ART. 6 COMMI 2 E 5 DELLA LEGGE 122/2010. APPROVAZIONE.

In narrativa, a pag. 2, dopo il 4° capoverso, introdurre il seguente testo:

**Dato atto che, successivamente, in data 27/02/2013, è pervenuta da parte del Presidente dell'Associazione "Archivio Storico Olivetti" la comunicazione in ordine all'ulteriore modifica dell'art. 16 dello Statuto dell'Associazione, a seguito dei rilievi pervenuti da alcuni soci, circa la presenza di rappresentanti dei soci Fondatori nel nuovo Consiglio Direttivo, come risulta dal sottoindicato testo che recita:**

Art. 16 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque membri. **Quattro membri sono nominati dai soci fondatori a maggioranza assoluta degli stessi ed uno dai soci sostenitori designato dalla maggioranza dei soci sostenitori presenti o rappresentati nella relativa assemblea.**

Modificare il 5° capoverso, a pag. 2, con il seguente testo, come risulta dal testo evidenziato:

**"Ritenuto, altresì, di approvare il nuovo testo dello Statuto, composto di 26 articoli, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "C", per farne parte integrante e sostanziale, che sostituisce il testo dello Statuto allegato sotto la lettera "B".**

Nel dispositivo, modificare il testo del punto 2), come risulta dal testo evidenziato e sottoriportato:

2) di dare atto che il testo del nuovo Statuto dell'Associazione, composto da 26 articoli (allegato sotto la lettera "C" al presente atto quale parte integrante e sostanziale), **sostituisce il testo dello Statuto di cui all'allegato "B", risultante dalla proposta di modificazione come indicato in premessa e che sarà oggetto di deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci, annulla e sostituisce il precedente Statuto.**



PROVINCIA  
DI TORINO

---

Visto il parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Beni e Attività Culturali

(Daniela Ruvolo)

L'Assessore alla Cultura e Turismo  
(Ugo Perone)



**STATUTO**  
**ASSOCIAZIONE ARCHIVIO STORICO OLIVETTI**

Art. 1 — Denominazione e Sede

E' costituita l'associazione culturale denominata "Associazione Archivio Storico Olivetti", di seguito l'"Associazione". L'Associazione è retta dalle norme del presente Statuto e dalle vigenti norme in materia. L'Associazione ha sede in Ivrea (TO), via delle Miniere, n. 31.

Art. 2 — Finalità

L'Associazione, apolitica e aconfessionale, che non ha fini di lucro, ha per scopo il recupero, l'archiviazione, lo studio, la promozione, la valorizzazione e la divulgazione della storia del Gruppo Olivetti, delle sue realizzazioni in campo industriale, urbanistico, culturale e sociale, delle principali figure imprenditoriali della Famiglia Olivetti e dell'esperienza del Movimento di Comunità, in quanto attinenti alla vita del Gruppo, anche in collaborazione con la Fondazione Adriano Olivetti, nonché di qualsiasi altro soggetto, pubblico o privato, persona fisica o giuridica, che in qualunque modo abbia intersecato la storia del Gruppo, per porsi come polo attorno al quale stimolare e aggregare conoscenze, nuove e del passato, che favoriscano iniziative ed esperienze con particolare riguardo al territorio del Canavese.

Art. 3 — Oggetto dell'attività

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione può:

- svolgere attività in campo editoriale, esclusa la pubblicazione di giornali quotidiani e periodici, per la stampa e la vendita di libri, materiali illustrativi e di altri prodotti editoriali, anche a scopo promozionale e pubblicitario, compresi i prodotti di editoria elettronica e quelli in forma di mezzi audiovisivi;
- commercializzare libri, cataloghi, fotografie, filmati, audiovisivi, materiali pubblicitari e promozionali e, in genere, prodotti editoriali, esclusi giornali quotidiani e periodici;
- organizzare convegni, conferenze, tavole rotonde, rassegne, mostre e, in genere, manifestazioni di rilevante valore culturale aperte anche al pubblico.

L'Associazione può inoltre promuovere e realizzare iniziative e opere in campo archivistico e bibliografico, curare la raccolta e l'esposizione di macchine e prodotti per ufficio realizzati dal Gruppo Olivetti e, in generale, d'opere e oggetti d'interesse storico-scientifico, per la formazione di un patrimonio pubblicamente fruibile.

Può altresì istituire premi e concorsi; finanziare borse di studio; partecipare ad altre associazioni o enti aventi scopi analoghi o affini; dare la propria collaborazione ad altre associazioni o enti, pubblici o privati, per lo sviluppo d'iniziative che s'inquadrino nei suoi fini, mantenendo tuttavia, in tal caso, la sua completa indipendenza nei confronti di tali enti o associazioni; compiere tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura ritenuti utili e/o necessari alla realizzazione dello scopo associativo.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è stabilita in trenta anni a decorrere da quello della sua costituzione. Cesserà l'attività e dovrà essere sciolta: (i) nel caso in cui vengano meno tutti i Soci Fondatori; (ii) nel caso in cui venga meno la pluralità dei soci aventi diritto di voto ovvero, quando, restando solo uno dei predetti Soci, non ne sia ricostituita la pluralità nei sei mesi successivi; (iii) per deliberazione dell'Assemblea o per le cause previste dal Codice Civile.

#### Art. 5 - Soci

Possono far parte dell'Associazione, come Soci, le persone fisiche, le persone giuridiche, altre Associazioni o Enti Pubblici o Privati, anche senza personalità giuridica, che, condividendone le finalità, ne facciano domanda scritta accompagnata da dichiarazione d'accettazione del presente Statuto. Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui sono accolte.

#### Art. 6 - Categorie di Soci

Sono ammesse a far parte dell'Associazione le seguenti categorie di Soci:

1) Soci Fondatori: sono coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione e coloro che, condividendone la missione e intendendo partecipare attivamente e stabilmente alla realizzazione dei suoi progetti e delle sue iniziative, chiedono successivamente di associarsi come tali; sono tenuti al versamento delle quote contributive annuali in misura non inferiore a quella per loro fissata dal Consiglio Direttivo; hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

2) Soci Sostenitori: sono coloro che, intendendo sostenere finanziariamente l'Associazione, s'impegnano al versamento delle quote contributive per loro stabilite dal Consiglio Direttivo; hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

#### Art. 7 - Diritti dei Soci

La qualità di Socio comporta la possibilità di frequentare l'Associazione, l'accesso ai servizi comuni, alle manifestazioni, eventi e simili, riservati ai soli Soci. Nel caso di Soci diversi delle persone fisiche i predetti diritti sono riconosciuti alle persone fisiche rappresentanti tali Soci, nel numero e alle condizioni determinati dal Consiglio Direttivo.

I Soci Fondatori avendone legittimo interesse, hanno facoltà di pubblicizzare nelle forme d'uso la loro partecipazione e il loro sostegno all'Associazione e di chiedere all'Associazione di riportare o citare il loro nome su tutto il materiale a stampa, o televisivo, o trasmesso su reti informatiche, relativo a manifestazioni aperte al pubblico, promosse od organizzate dall'Associazione.

#### Art. 8 - Doveri dei Soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i Soci al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

#### Art. 9 - Recesso ed esclusione dei Soci

La qualità di Socio non è trasmissibile. Essa viene meno per estinzione dell'Associazione (per qualsiasi motivo di diritto o di fatto); per recesso o per esclusione. Il recesso volontario è in ogni caso libero; deve essere comunicato al Consiglio Direttivo mediante raccomandata a.r. con preavviso di tre mesi ed ha effetto solo con lo scadere dell'esercizio sociale.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che, in qualsiasi modo, danneggi moralmente o materialmente l'associazione e/o venga a trovarsi in situazione di conflitto d'interessi o d'obiettiva incompatibilità rispetto all'Associazione. L'esclusione può essere altresì deliberata dal Consiglio Direttivo, nei confronti del Socio che contravviene alle norme del presente Statuto o che ritarda nei pagamenti da lui dovuti per oltre un anno.

In ogni caso, il recesso o l'esclusione non attribuiscono alcun diritto sul Patrimonio (o Fondo Comune) dell'Associazione e neppure consentono di ripetere i contributi versati; restano fermi tutti gli obblighi già assunti dai Soci prima della data di recesso o di esclusione.

#### Art. 10 - Finanze e Patrimonio

Il Patrimonio (o Fondo Comune) dell'Associazione è costituito:

- Dalle quote associative inizialmente dovute per la loro ammissione dai Soci Fondatori e Sostenitori;
- Dall'accantonamento degli avanzi di gestione;
- Da ulteriori versamenti in conto patrimonio effettuati dai Soci, nonché da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di terzi non associati.

Le Entrate dell'Associazione sono costituite:

- Dai contributi annuali ordinari dovuti dai Soci Fondatori e Sostenitori;
- Dai redditi derivanti dall'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 3;
- Da ogni altra entrata o introito che pervenga all'Associazione.

I contributi destinati al Patrimonio e le quote contributive annuali ordinarie devono essere versati nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il ritardo del relativo pagamento comporta l'addebito d'interessi moratori nella vigente misura di legge.

Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione, è tenuto al versamento delle quote associative il cui debito è sorto per o nell'esercizio sociale in corso al momento del suo recesso o della sua esclusione e, altresì, al pagamento dell'intero contributo ordinario annuo relativo al medesimo esercizio, nonché al pagamento di qualsiasi altro debito dallo stesso contratto nei confronti dell'Associazione.

#### Art. 11 — Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) il Segretario Generale
- e) il Comitato Scientifico
- f) il Collegio dei Revisori.

#### Art. 12 — Assemblea

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti gli Associati e le sue deliberazioni obbligano gli stessi nell'ambito statutario. Tutti gli Associati hanno diritto a partecipare all'Assemblea personalmente o tramite i propri legali rappresentanti o persone da loro formalmente delegate. Ogni associato ha diritto ad un

voto e può farsi rappresentare per delega scritta anche da un altro associato. Ogni associato può essere portatore di non più di due deleghe.

#### Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria o straordinaria è convocata, con preavviso di almeno quindici giorni, ridotto a sette giorni in caso d'urgenza, mediante lettera raccomandata a.r. o telegramma o telefax. Le convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione e il relativo ordine del giorno. In mancanza di tali formalità le assemblee si reputano regolarmente costituite, quando sono presenti tutti gli associati aventi diritto di voto ed i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Le assemblee sono convocate presso la sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, almeno due volte all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente e entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un quinto degli associati o di tre componenti del Consiglio Direttivo o della sola Olivetti S.p.A. (in seguito denominata Telecom Italia S.p.A.) nella sua qualità di Socio Fondatore e fin quando essa mantenga tale sua qualità. La richiesta deve contenere l'indicazione esplicita degli argomenti da iscriversi all'ordine del giorno.

#### Art. 14 — Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente o rappresentata la maggioranza degli associati. In seconda convocazione (anche nello stesso giorno, con un intervallo di almeno un'ora da quella di prima convocazione) è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno due terzi degli associati. In seconda convocazione (anche nello stesso giorno, con un intervallo di almeno un'ora da quella di prima convocazione), è validamente costituita quando è presente o rappresentato almeno un terzo degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea in sede straordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti o rappresentati. Peraltro, le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In ogni caso, le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria saranno valide solo se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci Fondatori presenti o rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea. L'Assemblea vota per alzata di mano.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario Generale e, in assenza di questi, da persona scelta dal Presidente fra i presenti. I verbali relativi a modifiche statutarie devono essere redatti da un notaio, che funge da segretario. I verbali devono essere trascritti su apposito libro numerato e bollato e devono essere sottoscritti dal presidente dell'Assemblea e dal segretario.

#### Art. 15 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria:

- nomina e revoca il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- approva il bilancio consuntivo di esercizio e quello preventivo per l'esercizio successivo;
- delibera sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sulle attività da essa svolte o da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario che sia sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea in sede straordinaria

- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento della Associazione nominando i liquidatori, e sulla devoluzione del patrimonio residuo;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto dalla legge alla sua approvazione.

#### Art. 16 — Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque membri. Quattro membri sono nominati dai soci fondatori a maggioranza assoluta degli stessi ed uno dai soci sostenitori designato dalla maggioranza dei soci sostenitori presenti o rappresentati nella relativa assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi. I componenti del Consiglio sono rieleggibili e restano in carica fino all'Assemblea ordinaria che precede al rinnovo delle cariche sociali.

Nel caso in cui, nel corso del periodo di carica vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, purché in numero inferiore alla metà, il Consiglio ha facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del Consiglio. I nominati per cooptazione scadono con quelli già in carica al momento della loro nomina. Se i componenti venuti a mancare siano in numero uguale o superiore alle metà, dovrà essere convocata l'assemblea per le nomine del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina, fra i suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente. Il Presidente dovrà avere in ogni caso il formale gradimento delle Olivetti S.p.A. (in seguito denominata Telecom Italia S.p.A.).

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

#### Art. 17 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso le sede del l'Associazione o altrove, purché in Italia, almeno due volte all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente e entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblee Ordinaria.

Il Consiglio Direttivo si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne sia avanzata formale e motivata richiesta di almeno due componenti.

Il Consiglio è convocato mediante raccomandata a.r., telegramma e fax, con un preavviso di almeno cinque giorni. In caso di urgenze sarà sufficiente un preavviso telefonico di quarantotto ore, con successive conferma scritte e mezzo fax. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per video conferenza e/o per conferenza telefonica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario che redigono il verbale sottoscritto da entrambi.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; non sono ammesse deleghe. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano. Alla riunione partecipa il Segretario Generale che funge da segretario della riunione, in assenza del Segretario Generale, le funzioni di segretario della riunione saranno svolte da un componente del Consiglio designato dal Presidente. Alla riunione possono partecipare i Revisori dei Conti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in case di parità prevale il veto di chi li presiede.

Tuttavia le decisioni del Consiglio concernenti l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri rappresentanti i Soci Fondatori. I verbali delle riunioni del Consiglio sono redatti dal segretario; devono essere trascritti in apposito libro numerato e bollato e sottoscritti dal presidente della riunione e dal segretario.

#### Art. 18 — Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione dell'Associazione.

In particolare he il compito di:

- nominare il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare, determinandone il numero, e revocare i componenti del Comitato Scientifico.
- nominare, determinandone il compenso, e revocare il Segretario Generale;
- definire e gestire i piani di lavoro annuali;

- predisporre i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- vigilare sull'osservanza dello Statuto, proponendo all'Assemblea sue eventuali modifiche o integrazioni;
- deliberare in materia di regolamenti che si rendessero necessari per l'attività dell'Associazione; .
- determinare l'entità delle quote di ammissione dei Soci Fondatori e dei Soci Sostenitori; l'entità minima dei contributi annuali ordinati dovuti dai Soci Fondatori, concordando con gli stessi Soci eventuali maggiori quote contributive annuali; le quote contributive annuali ordinarie dovute dai Soci Sostenitori; stabilire i termini e le modalità di pagamento delle quote di ammissione iniziali e delle quote contributive annuali;
- procedere all'inizio di ogni esercizio sociale alla revisione degli elenchi degli associati per verificare la sussistenza dei requisiti della loro permanenza nell'Associazione, provvedendo agli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare sull'accettazione delle domande di ammissione di nuovi associati; sull'accettazione o rifiuto di erogazioni, donazioni e lasciti di terzi non associati, sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
- deliberare sui contratti e convenzioni con terzi;
- deliberare sull'adesione dell'Associazione a istituzioni ed enti pubblici e privati che interessino la sua attività, designando propri rappresentanti da scegliere tra gli associati;
- dare parere su ogni oggetto posto al suo esame del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può delegare le materie di propria competenza al Presidente e, all'occorrenza, al Vice Presidente e può nominare procuratori.

Art. 19 - Presidente e Vice Presidente Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; sovrintende all'esecuzione dei provvedimenti dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Associazione nei confronti degli associati e dei terzi.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i suoi poteri e doveri, nei casi d'impossibilità o d'impedimento di quest'ultimo. Nei confronti dei terzi non è necessario fornire la prova dell'impossibilità o dell'impedimento.

Il Presidente e il Vice Presidente costituiscono il Comitato di Presidenza con il compito di individuare e monitorare le attività più idonee per il conseguimento delle finalità proprie dell'Associazione.

Il Comitato di Presidenza potrà a tal fine avvalersi della collaborazione degli altri membri del Consiglio Direttivo e/o del Comitato Scientifico e/o di consulenti esterni.

Art. 20 - Segretario Generale

Il Segretario Generale, che non fa parte del Consiglio Direttivo, è nominato dal Consiglio stesso anche tra i non associati; dura in carica per il periodo indicato all'atto della sua nomina e in ogni caso per un periodo non superiore a tre esercizi sociali; è rieleggibile.

Il Segreteria Generale ha il compito di:

- dirigere la Segreteria e, in genere, gli uffici dell'Associazione;

- fornire assistenza e collaborazione agli organi ed enti diversi dell'Associazione per quanto necessario o utile all'espletamento dei loro compiti; provvedere alla diffusione di dati e informazioni di carattere generale agli associati;
- tenere i libri e le scritture contabili previsti dalla Legge, dallo Statuto e dagli eventuali relativi regolamenti;
- curare la tenuta del registro degli associati;
- riscuotere i contributi degli associati e ogni altra entrata dell'Associazione;
- predisporre le dichiarazioni fiscali e ogni altra dichiarazione, attestazione, certificazione o documento dovuti per Legge o richiesti dalla Pubblica Amministrazione;
- curare la raccolta e la custodia dei documenti e dei materiali d'interesse storico-scientifico dell'Associazione;
- coadiuvare il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni, svolgere ogni altro incarico affidatogli del Presidente, attenendosi alle direttive dello stesso. Il Segretario Generale ha diritto al compenso determinato dal Consiglio e al rimborso delle spese effettivamente sostenute per trasferte al di fuori della propria sede di lavoro.

#### Art. 21 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto dal numero di componenti definito dal Consiglio Direttivo. I componenti possono essere eletti anche tra i non associati; sono nominati dal Consiglio Direttivo; durano in carica per il periodo indicato all'atto della loro nomina e in ogni caso per non più di tre esercizi; sono rieleggibili.

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Il Comitato svolge funzioni consultive ed ha il compito, in particolare, di collaborare con il Consiglio Direttivo nella definizione e gestione dei piani di lavoro annuali, nonché nella loro realizzazione.

I componenti del Comitato non hanno diritto ad alcun compenso in dipendenze del loro ufficio, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute o diversa delibera del Consiglio Direttivo.

#### Art. 22 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea, che durano in carica per tre esercizi. L'Assemblea nomina il Presidente. Sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte tra persone estranee all'associazione, avuto riguardo alla loro competenza in materia.

Ai Revisori spetta nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo della corretta gestione amministrativa dell'Associazione. Devono tenere apposito libro, numerato e bollato, dei verbali dei loro interventi ispettivi. Devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente al bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

Fatta salva diversa determinazione dell'Assemblea, ai Revisori non spetta alcun compenso per la loro attività, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.



#### Art. 23 - Esercizi sociali

Ogni esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude pertanto al 31 dicembre di ogni anno.

#### Art. 24 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dal bilancio finale di liquidazione sarà devoluto in conformità a quanto delibererà l'Assemblea.

#### Art. 25 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie tra gli Associati e tra questi e l'Associazione saranno sottoposte alla decisione di un Collegio di tre Probiviri da nominarsi uno da ciascuna parte e il terzo dai due così nominati e, in difetto di nomina o di accordo, dal Presidente del Tribunale di Ivrea. I Probiviri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura; il loro lodo sarà inappellabile.

#### Art. 26 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, si fa rinvio alle pertinenti norme di legge e, in particolare, agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

## Proposta della Giunta Provinciale

*All. 208 al punto e) dell'o.d.g.*

OGGETTO: ASSOCIAZIONE ARCHIVIO STORICO OLIVETTI. PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 2-5 DELLA LEGGE 122/2010. APPROVAZIONE.

N. Protocollo: 2651/2013

*Il Presidente della Provincia, a nome della Giunta (seduta 12/02/2013) propone l'adozione del seguente provvedimento:*

### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che con D.C.P. n. 342-29219 del 3 marzo 1998, la Provincia di Torino aderiva all'Associazione Archivio Storico Olivetti in qualità di Fondatore;

Considerato che:

- l'Associazione Archivio Storico Olivetti non ha fini di lucro e ha per scopo il recupero, l'archiviazione, lo studio, la promozione, la valorizzazione e la divulgazione della storia del Gruppo Olivetti, delle principali figure imprenditoriali della Famiglia Olivetti, dell'esperienza del Movimento di Comunità, in quanto attinenti alla vita del Gruppo, anche in collaborazione con la Fondazione Adriano Olivetti, per porsi come polo attorno al quale stimolare e aggregare conoscenze nuove e del passato che favoriscano iniziative ed esperienze con particolare riguardo al territorio del Canavese;
- la legge 122/2010 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" ha introdotto, fra l'altro, una serie di disposizioni volte a contenere i costi degli apparati amministrativi. In particolare:
  - a) l'art. 6 comma 2 stabilisce che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica (...)";
  - b) l'art. 6 comma 5 prevede che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. (...)";

Visto lo statuto vigente dell'Associazione, allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

A fronte di tali disposizioni legislative l'Assemblea dei soci dell'Associazione Archivio Storico Olivetti" nella seduta del 14 dicembre 2012 ha preso atto della necessità di adeguamento alla

legge 122/2010, modificando l'art. 16 dello Statuto " Consiglio Direttivo" , che così recita:

Art. 16. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da **due rappresentanti per ciascun Socio Fondatore più due rappresentanti dei Soci Sostenitori designati dalla maggioranza dei Soci Sostenitori presenti o rappresentati nella relativa assemblea.** (...)

nel seguente modo:

Art. 16. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da **cinque membri nominati dall'Assemblea.**

Si ritiene ora opportuno e necessario procedere all'approvazione della modifica dell'art. 16 dello Statuto dell'Associazione Archivio Storico Olivetti al fine di ottemperare all'obbligo di legge;

**Dato atto che, successivamente, in data 27/02/2013, è pervenuta da parte del Presidente dell'Associazione "Archivio Storico Olivetti" la comunicazione in ordine all'ulteriore modifica dell'art. 16 dello Statuto dell'Associazione, a seguito dei rilievi pervenuti da alcuni soci, circa la presenza di rappresentanti dei soci Fondatori nel nuovo Consiglio Direttivo, come risulta dal sottoindicato testo che recita:**

Art. 16 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque membri. **Quattro membri sono nominati dai soci fondatori a maggioranza assoluta degli stessi ed uno dai soci sostenitori designato dalla maggioranza dei soci sostenitori presenti o rappresentati nella relativa assemblea.**

Ritenuto, altresì, di approvare, il nuovo testo dello Statuto, composto da 26 articoli, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "C", **per farne parte integrante e sostanziale, che sostituisce il testo dello Statuto allegato sotto la lettera "B";**

Considerato che l'Assemblea straordinaria dell'Associazione, recepite le proposte di modifica dello Statuto da parte dei Fondatori nei rispettivi Organi, si riunirà per discutere e approvare le modifiche statutarie medesime;

Sentite la I<sup>a</sup> e la VII<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente nella seduta congiunta del 25/03/2013;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

## **DELIBERA**

- 1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, e ai sensi dell'art. 6 commi 2 e 5 della legge 122/2010 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", la modifica all'art. 16 Consiglio Direttivo, dello Statuto dell'Associazione Archivio Storico Olivetti, di cui la Provincia di Torino è socio Fondatore, così come riportata in narrativa;
- 2) di dare atto che il testo del nuovo Statuto dell'Associazione, composto da 26 articoli (allegato sotto la lettera "C" **al presente atto quale parte integrante e sostanziale**), **sostituisce il testo dello Statuto di cui all'allegato "B"**, risultante dalla proposta di modificazione come indicato in premessa e che sarà oggetto di deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci, annulla e sostituisce il precedente Statuto;

- 3) di autorizzare il Presidente della Provincia, o suo delegato, che parteciperà all'Assemblea dei Soci dell'Associazione convocata per discutere e deliberare sulla modificazione proposta, ad approvare il nuovo testo dello Statuto, di cui al precedente punto 2), autorizzando altresì eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie da parte del notaio rogante;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Provincia;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

\* \* \* \* \*

**STATUTO  
ASSOCIAZIONE ARCHIVIO STORICO OLIVETTI**

**Art. 1 — Denominazione e Sede**

E' costituita l'associazione culturale denominata "Associazione Archivio Storico Olivetti", di seguito l'"Associazione". L'Associazione è retta dalle norme del presente Statuto e dalle vigenti norme in materia. L'Associazione ha sede in Ivrea (TO), via delle Miniere, n. 31.

**Art. 2 — Finalità**

L'Associazione, apolitica e aconfessionale, che non ha fini di lucro, ha per scopo il recupero, l'archiviazione, lo studio, la promozione, la valorizzazione e la divulgazione della storia del Gruppo Olivetti, delle sue realizzazioni in campo industriale, urbanistico, culturale e sociale, delle principali figure imprenditoriali della Famiglia Olivetti e dell'esperienza del Movimento di Comunità, in quanto attinenti alla vita del Gruppo, anche in collaborazione con la Fondazione Adriano Olivetti, nonché di qualsiasi altro soggetto, pubblico o privato, persona fisica o giuridica, che in qualunque modo abbia intersecato la storia del Gruppo, per porsi come polo attorno al quale stimolare e aggregare conoscenze, nuove e del passato, che favoriscano iniziative ed esperienze con particolare riguardo al territorio del Canavese.

**Art. 3 — Oggetto dell'attività**

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione può:

- svolgere attività in campo editoriale, esclusa la pubblicazione di giornali quotidiani e periodici, per la stampa e la vendita di libri, materiali illustrativi e di altri prodotti editoriali, anche a scopo promozionale e pubblicitario, compresi i prodotti di editoria elettronica e quelli in forma di mezzi audiovisivi;
- commercializzare libri, cataloghi, fotografie, filmati, audiovisivi, materiali pubblicitari e promozionali e, in genere, prodotti editoriali, esclusi giornali quotidiani e periodici;
- organizzare convegni, conferenze, tavole rotonde, rassegne, mostre e, in genere, manifestazioni di rilevante valore culturale aperte anche al pubblico.

L'Associazione può inoltre promuovere e realizzare iniziative e opere in campo archivistico e bibliografico, curare la raccolta e l'esposizione di macchine e prodotti per ufficio realizzati dal Gruppo Olivetti e, in generale, d'opere e oggetti d'interesse storico-scientifico, per la formazione di un patrimonio pubblicamente fruibile.

Può altresì istituire premi e concorsi; finanziare borse di studio; partecipare ad altre associazioni o enti aventi scopi analoghi o affini; dare la propria collaborazione ad altre associazioni o enti, pubblici o privati, per lo sviluppo d'iniziative che s'inquadrino nei suoi fini, mantenendo tuttavia, in tal caso, la sua completa indipendenza nei confronti di tali enti o associazioni; compiere tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura ritenuti utili e/o necessari alla realizzazione dello scopo associativo.

**Art. 4 - Durata**

La durata dell'Associazione è stabilita in trenta anni a decorrere da quello della sua costituzione. Cesserà l'attività e dovrà essere sciolta: (i) nel caso in cui vengano meno tutti i Soci Fondatori; (ii) nel caso in cui

venga meno la pluralità dei soci aventi diritto di voto ovvero, quando, restando solo uno dei predetti Soci, non ne sia ricostituita la pluralità nei sei mesi successivi; (iii) per deliberazione dell'Assemblea o per le cause previste dal Codice Civile.

#### Art. 5 - Soci

Possono far parte dell'Associazione, come Soci, le persone fisiche, le persone giuridiche, altre Associazioni o Enti Pubblici o Privati, anche senza personalità giuridica, che, condividendone le finalità, ne facciano domanda scritta accompagnata da dichiarazione d'accettazione del presente Statuto. Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui sono accolte.

#### Art. 6 - Categorie di Soci

Sono ammesse a far parte dell'Associazione le seguenti categorie di Soci:

- 1) Soci Fondatori: sono coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione e coloro che, condividendone la missione e intendendo partecipare attivamente e stabilmente alla realizzazione dei suoi progetti e delle sue iniziative, chiedono successivamente di associarsi come tali; sono tenuti al versamento delle quote contributive annuali in misura non inferiore a quella per loro fissata dal Consiglio Direttivo; hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
- 2) Soci Sostenitori: sono coloro che, intendendo sostenere finanziariamente l'Associazione, s'impegnano al versamento delle quote contributive per loro stabilite dal Consiglio Direttivo; hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

#### Art. 7 - Diritti dei Soci

La qualità di Socio comporta la possibilità di frequentare l'Associazione, l'accesso ai servizi comuni, alle manifestazioni, eventi e simili, riservati ai soli Soci. Nel caso di Soci diversi delle persone fisiche i predetti diritti sono riconosciuti alle persone fisiche rappresentanti tali Soci, nel numero e alle condizioni determinati dal Consiglio Direttivo.

I Soci Fondatori avendone legittimo interesse, hanno facoltà di pubblicizzare nelle forme d'uso la loro partecipazione e il loro sostegno all'Associazione e di chiedere all'Associazione di riportare o citare il loro nome su tutto il materiale a stampa, o televisivo, o trasmesso su reti informatiche, relativo a manifestazioni aperte al pubblico, promosse od organizzate dall'Associazione.

#### Art. 8 - Doveri dei Soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i Soci al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

#### Art. 9 - Recesso ed esclusione dei Soci

La qualità di Socio non è trasmissibile. Essa viene meno per estinzione dell'Associazione (per qualsiasi motivo di diritto o di fatto); per recesso o per esclusione. Il recesso volontario è in ogni caso libero; deve essere comunicato al Consiglio Direttivo mediante raccomandata a.r. con preavviso di tre mesi ed ha effetto solo con lo scadere dell'esercizio sociale.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che, in qualsiasi modo, danneggia moralmente o materialmente l'associazione e/o venga a trovarsi in situazione di conflitto d'interessi o d'obiettiva incompatibilità rispetto all'Associazione. L'esclusione può essere altresì deliberata dal Consiglio

Direttivo, nei confronti del Socio che contravviene alle norme del presente Statuto o che ritarda nei pagamenti da lui dovuti per oltre un anno.

In ogni caso, il recesso o l'esclusione non attribuiscono alcun diritto sul Patrimonio (o Fondo Comune) dell'Associazione e neppure consentono di ripetere i contributi versati; restano fermi tutti gli obblighi già assunti dai Soci prima della data di recesso o di esclusione.

#### Art. 10 - Finanze e Patrimonio

Il Patrimonio (o Fondo Comune) dell'Associazione è costituito:

- Dalle quote associative inizialmente dovute per la loro ammissione dai Soci Fondatori e Sostenitori;
- Dall'accantonamento degli avanzi di gestione;
- Da ulteriori versamenti in conto patrimonio effettuati dai Soci, nonché da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di terzi non associati.

Le Entrate dell'Associazione sono costituite:

- Dai contributi annuali ordinari dovuti dai Soci Fondatori e Sostenitori;
- Dai redditi derivanti dall'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 3;
- Da ogni altra entrata o introito che pervenga all'Associazione.

I contributi destinati al Patrimonio e le quote contributive annuali ordinarie devono essere versati nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il ritardo del relativo pagamento comporta l'addebito d'interessi moratori nella vigente misura di legge.

Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione, è tenuto al versamento delle quote associative il cui debito è sorto per o nell'esercizio sociale in corso al momento del suo recesso o della sua esclusione e, altresì, al pagamento dell'intero contributo ordinario annuo relativo al medesimo esercizio, nonché al pagamento di qualsiasi altro debito dallo stesso contratto nei confronti dell'Associazione.

#### Art. 11 — Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) il Segretario Generale
- e) il Comitato Scientifico
- f) il Collegio dei Revisori.

#### Art. 12 — Assemblea

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti gli Associati e le sue deliberazioni obbligano gli stessi nell'ambito statutario. Tutti gli Associati hanno diritto a partecipare all'Assemblea personalmente o tramite i propri legali rappresentanti o persone da loro formalmente delegate. Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare per delega scritta anche da un altro associato. Ogni asso citato può essere portatore di non più di due deleghe.

#### Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria o straordinaria è convocata, con preavviso di almeno quindici giorni, ridotto a sette giorni in caso d'urgenza, mediante lettera raccomandata a.r. o telegramma o telefax. Le convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione e il relativo ordine del giorno. In mancanza di tali formalità le assemblee si reputano regolarmente costituite, quando sono presenti tutti gli associati aventi diritto di voto ed i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Le assemblee sono convocate presso le sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, almeno due volte all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente e entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un quinto degli associati o di tre componenti del Consiglio Direttive o della sola Olivetti S.p.A. (in seguito denominata Telecom Italia S.p.A.) nella sua qualità di Socio Fondatore e fin quando essa mantenga tale sua qualità. La richiesta deve contenere l'indicazione esplicita degli argomenti da iscriversi all'ordine del giorno.

#### Art. 14 — Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente o rappresentata la maggioranza degli associati. In seconda convocazione (anche nello stesso giorno, con un intervallo di almeno un'ora da quella di prima convocazione) è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno due terzi degli associati. In seconda convocazione (anche nello stesso giorno, con un intervallo di almeno un'ora da quella di prima convocazione), è validamente costituita quando è presente o rappresentato almeno un terzo degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea in sede straordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti o rappresentati. Peraltro, le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In ogni caso, le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria saranno valide solo se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci Fondatori presenti o rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea. L'Assemblea vota per alzata di mano.



I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario Generale e, in assenza di questi, da persona scelta dal Presidente fra i presenti. I verbali relativi a modifiche statutarie devono essere redatti da un notaio, che funge da segretario. I verbali devono essere trascritti su apposito libro numerato e bollato e devono essere sottoscritti dal presidente dell'Assemblee e dal segretario.

#### Art. 15 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria:

- nomina e revoca il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- approva il bilancio consuntivo di esercizio e quello preventivo per l'esercizio successivo;
- delibera sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sulle attività da essa svolte o da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario che sia sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea in sede straordinaria

- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento della Associazione nominando i liquidatori, e sulla devoluzione del patrimonio residuo;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto dalla legge alla sua approvazione.

#### Art. 16 — Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da due rappresentanti per ciascun Socio Fondatore più due rappresentanti dei Soci Sostenitori designati dalla maggioranza dei Soci Sostenitori presenti o rappresentati nella relativa assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi. I componenti del Consiglio sono rieleggibili e restano in carica fino all'Assemblea ordinaria che precede al rinnovo delle cariche sociali.

Nel caso in cui, nel corso del periodo di carica vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, purché in numero inferiore alla metà, il Consiglio ha facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del Consiglio. I nominati per cooptazione scadono con quelli già in carica al momento della loro nomina. Se i componenti venuti a mancare siano in numero uguale o superiore alle metà, dovrà essere convocata l'assemblea per le nomine del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina, fra i suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente. Il Presidente dovrà avere in ogni caso il formale gradimento delle Olivetti S.p.A. (in seguito denominata Telecom Italia S.p.A.).

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

#### Art. 17 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia, almeno due volte all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente e entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

Il Consiglio Direttivo si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne sia avanzata formale e motivata richiesta di almeno due componenti.

Il Consiglio è convocato mediante raccomandata a.r., telegramma e fax, con un preavviso di almeno cinque giorni. In caso di urgenze sarà sufficiente un preavviso telefonico di quarantotto ore, con successive conferma scritte e mezzo fax. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per video conferenza e/o per conferenza telefonica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario che redigono il verbale sottoscritto da entrambi.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; non sono ammesse deleghe. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano. Alla riunione partecipa il Segretario Generale che funge da segretario della riunione, in assenza del Segretario Generale, le funzioni di segretario della riunione saranno svolte da un componente del Consiglio designato dal Presidente. Alla riunione possono partecipare i Revisori dei Conti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in case di parità prevale il veto di chi li presiede.

Tuttavia le decisioni del Consiglio concernenti l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri rappresentanti i Soci Fondatori. I verbali delle riunioni del Consiglio sono redatti dal segretario; devono essere trascritti in apposito libro numerato e bollato e sottoscritti dal presidente della riunione e dal segretario.

#### Art. 18 — Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione dell'Associazione.

In particolare ha il compito di:

- nominare il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare, determinandone il numero, e revocare i componenti del Comitato Scientifico.
- nominare, determinandone il compenso, e revocare il Segretario Generale;
- definire e gestire i piani di lavoro annuali;
- predisporre i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- vigilare sull'osservanza dello Statuto, proponendo all'Assemblea sue eventuali modifiche o integrazioni;
- deliberare in materia di regolamenti che si rendessero necessari per l'attività dell'Associazione;.
- determinare l'entità delle quote di ammissione dei Soci Fondatori e dei Soci Sostenitori; l'entità minima dei contributi annuali ordinati dovuti dai Soci Fondatori, concordando con gli stessi Soci eventuali maggiori quote contributive annuali; le quote contributive annuali ordinarie dovute dai Soci Sostenitori; stabilire i termini e le modalità di pagamento delle quote di ammissione iniziali e delle quote contributive annuali;

- procedere all'inizio di ogni esercizio sociale alla revisione degli elenchi degli associati per verificare la sussistenza dei requisiti della loro permanenza nell'Associazione, provvedendo agli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare sull'accettazione delle domande di ammissione di nuovi associati; sull'accettazione o rifiuto di erogazioni, donazioni e lasciti di terzi non associati, sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
- deliberare sui contratti e convenzioni con terzi;
- deliberare sull'adesione dell'Associazione a istituzioni ed enti pubblici e privati che interessino la sua attività, designando propri rappresentanti da scegliere tra gli associati;
- dare parere su ogni oggetto posto al suo esame del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può delegare le materie di propria competenza al Presidente e, all'occorrenza, al Vice Presidente e può nominare procuratori.

Art. 19 - Presidente e Vice Presidente Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; sovrintende all'esecuzione dei provvedimenti dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Associazione nei confronti degli associati e dei terzi.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i suoi poteri e doveri, nei casi d'impossibilità o d'impedimento di quest'ultimo. Nei confronti dei terzi non è necessario fornire la prova dell'impossibilità o dell'impedimento.

Il Presidente e il Vice Presidente costituiscono il Comitato di Presidenza con il compito di individuare e monitorare le attività più idonee per il conseguimento delle finalità proprie dell'Associazione.

Il Comitato di Presidenza potrà a tal fine avvalersi della collaborazione degli altri membri del Consiglio Direttivo e/o del Comitato Scientifico e/o di consulenti esterni.

Art. 20 - Segretario Generale

Il Segretario Generale, che non fa parte del Consiglio Direttivo, è nominato dal Consiglio stesso anche tra i non associati; dura in carica per il periodo indicato all'atto della sua nomina e in ogni caso per un periodo non superiore a tre esercizi sociali; è rieleggibile.

Il Segretario Generale ha il compito di:

- dirigere la Segreteria e, in genere, gli uffici dell'Associazione;
- fornire assistenza e collaborazione agli organi ed enti diversi dell'Associazione per quanto necessario o utile all'espletamento dei loro compiti; provvedere alla diffusione di dati e informazioni di carattere generale agli associati;
- tenere i libri e le scritture contabili previsti dalla Legge, dallo Statuto e dagli eventuali relativi regolamenti;
- curare la tenuta del registro degli associati;
- riscuotere i contributi degli associati e ogni altra entrata dell'Associazione;
- predisporre le dichiarazioni fiscali e ogni altra dichiarazione, attestazione, certificazione o documento dovuti per Legge o richiesti dalla Pubblica Amministrazione;

- curare la raccolta e la custodia dei documenti e dei materiali d'interesse storico-scientifico dell'Associazione;
- coadiuvare il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni, svolgere ogni altro incarico affidatogli del Presidente, attenendosi alle direttive dello stesso. Il Segretario Generale ha diritto al compenso determinato dal Consiglio e al rimborso delle spese effettivamente sostenute per trasferte al di fuori della propria sede di lavoro.

#### Art. 21 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto dal numero di componenti definito dal Consiglio Direttivo. I componenti possono essere eletti anche tra i non associati; sono nominati dal Consiglio Direttivo; durano in carica per il periodo indicato all'atto della loro nomina e in ogni caso per non più di tre esercizi; sono rieleggibili.

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Il Comitato svolge funzioni consultive ed ha il compito, in particolare, di collaborare con il Consiglio Direttivo nella definizione e gestione dei piani di lavoro annuali, nonché nella loro realizzazione.

I componenti del Comitato non hanno diritto ad alcun compenso in dipendenze del loro ufficio, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute o diversa delibera del Consiglio Direttivo.

#### Art. 22 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea, che durano in carica per tre esercizi. L'Assemblea nomina il Presidente. Sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte tra persone estranee all'associazione, avuto riguardo alla loro competenza in materia.

Ai Revisori spetta nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo della corretta gestione amministrativa dell'Associazione. Devono tenere apposito libro, numerato e bollato, dei verbali dei loro interventi ispettivi. Devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente al bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

Fatta salva diversa determinazione dell'Assemblea, ai Revisori non spetta alcun compenso per la loro attività, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

#### Art. 23 - Esercizi sociali

Ogni esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude pertanto al 31 dicembre di ogni anno.

#### Art. 24 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dal bilancio finale di liquidazione sarà devoluto in conformità a quanto delibererà l'Assemblea.

#### Art. 25 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie tra gli Associati e tra questi e l'Associazione saranno sottoposte alla decisione di un Collegio di tre Proviviri da nominarsi uno da ciascuna parte e il terzo dai due così nominati e, in difetto di nomina o di accordo, dal Presidente del Tribunale di Ivrea. I Proviviri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura; il loro lodo sarà inappellabile.

#### Art. 26 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, si fa rinvio alle pertinenti norme di legge e, in particolare, agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

**STATUTO  
ASSOCIAZIONE ARCHIVIO STORICO OLIVETTI**

**Art. 1 — Denominazione e Sede**

E' costituita l'associazione culturale denominata "Associazione Archivio Storico Olivetti", di seguito l'"Associazione". L'Associazione è retta dalle norme del presente Statuto e dalle vigenti norme in materia. L'Associazione ha sede in Ivrea (TO), via delle Miniere, n. 31.

**Art. 2 — Finalità**

L'Associazione, apolitica e aconfessionale, che non ha fini di lucro, ha per scopo il recupero, l'archiviazione, lo studio, la promozione, la valorizzazione e la divulgazione della storia del Gruppo Olivetti, delle sue realizzazioni in campo industriale, urbanistico, culturale e sociale, delle principali figure imprenditoriali della Famiglia Olivetti e dell'esperienza del Movimento di Comunità, in quanto attinenti alla vita del Gruppo, anche in collaborazione con la Fondazione Adriano Olivetti, nonché di qualsiasi altro soggetto, pubblico o privato, persona fisica o giuridica, che in qualunque modo abbia intersecato la storia del Gruppo, per porsi come polo attorno al quale stimolare e aggregare conoscenze, nuove e del passato, che favoriscano iniziative ed esperienze con particolare riguardo al territorio del Canavese.

**Art. 3 — Oggetto dell'attività**

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione può:

- svolgere attività in campo editoriale, esclusa la pubblicazione di giornali quotidiani e periodici, per la stampa e la vendita di libri, materiali illustrativi e di altri prodotti editoriali, anche a scopo promozionale e pubblicitario, compresi i prodotti di editoria elettronica e quelli in forma di mezzi audiovisivi;
- commercializzare libri, cataloghi, fotografie, filmati, audiovisivi, materiali pubblicitari e promozionali e, in genere, prodotti editoriali, esclusi giornali quotidiani e periodici;
- organizzare convegni, conferenze, tavole rotonde, rassegne, mostre e, in genere, manifestazioni di rilevante valore culturale aperte anche al pubblico.

L'Associazione può inoltre promuovere e realizzare iniziative e opere in campo archivistico e bibliografico, curare la raccolta e l'esposizione di macchine e prodotti per ufficio realizzati dal Gruppo Olivetti e, in generale, d'opere e oggetti d'interesse storico-scientifico, per la formazione di un patrimonio pubblicamente fruibile.

Può altresì istituire premi e concorsi; finanziare borse di studio; partecipare ad altre associazioni o enti aventi scopi analoghi o affini; dare la propria collaborazione ad altre associazioni o enti, pubblici o privati, per lo sviluppo d'iniziativa che s'inquadrino nei suoi fini, mantenendo tuttavia, in tal caso, la sua completa indipendenza nei confronti di tali enti o associazioni; compiere tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura ritenuti utili e/o necessari alla realizzazione dello scopo associativo.

**Art. 4 - Durata**

La durata dell'Associazione è stabilita in trenta anni a decorrere da quello della sua costituzione. Cesserà l'attività e dovrà essere sciolta: (i) nel caso in cui vengano meno tutti i Soci Fondatori; (ii) nel caso in cui venga meno la pluralità dei soci aventi diritto di voto ovvero, quando, restando solo uno dei predetti Soci,

non ne sia ricostituita la pluralità nei sei mesi successivi; (iii) per deliberazione dell'Assemblea o per le cause previste dal Codice Civile.

#### Art. 5 - Soci

Possono far parte dell'Associazione, come Soci, le persone fisiche, le persone giuridiche, altre Associazioni o Enti Pubblici o Privati, anche senza personalità giuridica, che, condividendone le finalità, ne facciano domanda scritta accompagnata da dichiarazione d'accettazione del presente Statuto. Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui sono accolte.

#### Art. 6 - Categorie di Soci

Sono ammesse a far parte dell'Associazione le seguenti categorie di Soci:

- 1) Soci Fondatori: sono coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione e coloro che, condividendone la missione e intendendo partecipare attivamente e stabilmente alla realizzazione dei suoi progetti e delle sue iniziative, chiedono successivamente di associarsi come tali; sono tenuti al versamento delle quote contributive annuali in misura non inferiore a quella per loro fissata dal Consiglio Direttivo; hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
- 2) Soci Sostenitori: sono coloro che, intendendo sostenere finanziariamente l'Associazione, s'impegnano al versamento delle quote contributive per loro stabilite dal Consiglio Direttivo; hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

#### Art. 7 - Diritti dei Soci

La qualità di Socio comporta la possibilità di frequentare l'Associazione, l'accesso ai servizi comuni, alle manifestazioni, eventi e simili, riservati ai soli Soci. Nel caso di Soci diversi delle persone fisiche i predetti diritti sono riconosciuti alle persone fisiche rappresentanti tali Soci, nel numero e alle condizioni determinati dal Consiglio Direttivo.

I Soci Fondatori avendone legittimo interesse, hanno facoltà di pubblicizzare nelle forme d'uso la loro partecipazione e il loro sostegno all'Associazione e di chiedere all'Associazione di riportare o citare il loro nome su tutto il materiale a stampa, o televisivo, o trasmesso su reti informatiche, relativo a manifestazioni aperte al pubblico, promosse od organizzate dall'Associazione.

#### Art. 8 - Doveri dei Soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i Soci al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

#### Art. 9 - Recesso ed esclusione dei Soci

La qualità di Socio non è trasmissibile. Essa viene meno per estinzione dell'Associazione (per qualsiasi motivo di diritto o di fatto); per recesso o per esclusione. Il recesso volontario è in ogni caso libero; deve essere comunicato al Consiglio Direttivo mediante raccomandata a.r. con preavviso di tre mesi ed ha effetto solo con lo scadere dell'esercizio sociale.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che, in qualsiasi modo, danneggia moralmente o materialmente l'associazione e/o venga a trovarsi in situazione di conflitto d'interessi o d'obiettiva incompatibilità rispetto all'Associazione. L'esclusione può essere altresì deliberata dal Consiglio Direttivo, nei confronti del Socio che contravviene alle norme del presente Statuto o che ritarda nei pagamenti da lui dovuti per oltre un anno.

In ogni caso, il recesso o l'esclusione non attribuiscono alcun diritto sul Patrimonio (o Fondo Comune) dell'Associazione e neppure consentono di ripetere i contributi versati; restano fermi tutti gli obblighi già assunti dai Soci prima della data di recesso o di esclusione.

#### Art. 10 - Finanze e Patrimonio

Il Patrimonio (o Fondo Comune) dell'Associazione è costituito:

- Dalle quote associative inizialmente dovute per la loro ammissione dai Soci Fondatori e Sostenitori;
- Dall'accantonamento degli avanzi di gestione;
- Da ulteriori versamenti in conto patrimonio effettuati dai Soci, nonché da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di terzi non associati.

Le Entrate dell'Associazione sono costituite:

- Dai contributi annuali ordinari dovuti dai Soci Fondatori e Sostenitori;
- Dai redditi derivanti dall'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 3;
- Da ogni altra entrata o introito che pervenga all'Associazione.

I contributi destinati al Patrimonio e le quote contributive annuali ordinarie devono essere versati nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il ritardo del relativo pagamento comporta l'addebito d'interessi moratori nella vigente misura di legge.

Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione, è tenuto al versamento delle quote associative il cui debito è sorto per o nell'esercizio sociale in corso al momento del suo recesso o della sua esclusione e, altresì, al pagamento dell'intero contributo ordinario annuo relativo al medesimo esercizio, nonché al pagamento di qualsiasi altro debito dallo stesso contratto nei confronti dell'Associazione.

#### Art. 11 — Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) il Segretario Generale
- e) il Comitato Scientifico
- f) il Collegio dei Revisori.

#### Art. 12 — Assemblea

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti gli Associati e le sue deliberazioni obbligano gli stessi nell'ambito statutario. Tutti gli Associati hanno diritto a partecipare all'Assemblea personalmente o tramite i propri legali rappresentanti o persone da loro formalmente delegate. Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare per delega scritta anche da un altro associato. Ogni associato può essere portatore di non più di due deleghe.

#### Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria o straordinaria è convocata, con preavviso di almeno quindici giorni, ridotto a sette giorni in caso d'urgenza, mediante lettera raccomandata a.r. o telegramma o telefax. La convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione e il relativo ordine del giorno. In mancanza di tali



formalità le assemblee si reputano regolarmente costituite, quando sono presenti tutti gli associati aventi diritto di voto ed i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Le assemblee sono convocate presso le sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, almeno due volte all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente e entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un quinto degli associati o di tre componenti del Consiglio Direttivo o della sola Olivetti S.p.A. (in seguito denominata Telecom Italia S.p.A.) nella sua qualità di Socio Fondatore e fin quando essa mantenga tale sua qualità. La richiesta deve contenere l'indicazione esplicita degli argomenti da iscriversi all'ordine del giorno.

#### Art. 14 — Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente o rappresentata la maggioranza degli associati. In seconda convocazione (anche nello stesso giorno, con un intervallo di almeno un'ora da quella di prima convocazione) è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno due terzi degli associati. In seconda convocazione (anche nello stesso giorno, con un intervallo di almeno un'ora da quella di prima convocazione), è validamente costituita quando è presente o rappresentato almeno un terzo degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea in sede straordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti o rappresentati. Peraltro, le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In ogni caso, le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria saranno valide solo se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci Fondatori presenti o rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea. L'Assemblea vota per alzata di mano.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario Generale e, in assenza di questi, da persona scelta dal Presidente fra i presenti. I verbali relativi a modifiche statutarie devono essere redatti da un notaio, che funge da segretario. I verbali devono essere trascritti su apposito libro numerato e bollato e devono essere sottoscritti dal presidente dell'Assemblee e dal segretario.

#### Art. 15 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria:

- nomina e revoca il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- approva il bilancio consuntivo di esercizio e quello preventivo per l'esercizio successivo;
- delibera sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sulle attività da essa svolte o da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario che sia sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea in sede straordinaria

- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento della Associazione nominando i liquidatori, e sulla devoluzione del patrimonio residuo;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto dalla legge alla sua approvazione.

#### Art. 16 — Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque membri nominati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi. I componenti del Consiglio sono rieleggibili e restano in carica fino all'Assemblea ordinaria che precede al rinnovo delle cariche sociali.

Nel caso in cui, nel corso del periodo di carica vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, purché in numero inferiore alla metà, il Consiglio ha facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del Consiglio. I nominati per cooptazione scadono con quelli già in carica al momento della loro nomina. Se i componenti venuti a mancare siano in numero uguale o superiore alle metà, dovrà essere convocata l'assemblea per le nomine del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina, fra i suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente. Il Presidente dovrà avere in ogni caso il formale gradimento delle Olivetti S.p.A. (in seguito denominata Telecom Italia S.p.A.).

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

#### Art. 17 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia, almeno due volte all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente e entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

Il Consiglio Direttivo si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne sia avanzata formale e motivata richiesta di almeno due componenti.

Il Consiglio è convocato mediante raccomandata a.r., telegramma e fax, con un preavviso di almeno cinque giorni. In caso di urgenze sarà sufficiente un preavviso telefonico di quarantotto ore, con successive conferme scritte e mezzo fax. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per video conferenza e/o per conferenza telefonica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si

considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario che redigono il verbale sottoscritto da entrambi.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; non sono ammesse deleghe. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano. Alla riunione partecipa il Segretario Generale che funge da segretario della riunione, in assenza del Segretario Generale, le funzioni di segretario della riunione saranno svolte da un componente del Consiglio designato dal Presidente. Alla riunione possono partecipare i Revisori dei Conti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in case di parità prevale il veto di chi li presiede.

Tuttavia le decisioni del Consiglio concernenti l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri rappresentanti i Soci Fondatori. I verbali delle riunioni del Consiglio sono redatti dal segretario; devono essere trascritti in apposito libro numerato e bollato e sottoscritti dal presidente della riunione e dal segretario.

#### Art. 18 — Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione dell'Associazione.

In particolare ha il compito di:

- nominare il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare, determinandone il numero, e revocare i componenti del Comitato Scientifico.
- nominare, determinandone il compenso, e revocare il Segretario Generale;
- definire e gestire i piani di lavoro annuali;
- predisporre i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- vigilare sull'osservanza dello Statuto, proponendo all'Assemblea sue eventuali modifiche o integrazioni;
- deliberare in materia di regolamenti che si rendessero necessari per l'attività dell'Associazione;
- determinare l'entità delle quote di ammissione dei Soci Fondatori e dei Soci Sostenitori; l'entità minima dei contributi annuali ordinati dovuti dai Soci Fondatori, concordando con gli stessi Soci eventuali maggiori quote contributive annuali; le quote contributive annuali ordinarie dovute dai Soci Sostenitori; stabilire i termini e le modalità di pagamento delle quote di ammissione iniziali e delle quote contributive annuali;
- procedere all'inizio di ogni esercizio sociale alla revisione degli elenchi degli associati per verificare la sussistenza dei requisiti della loro permanenza nell'Associazione, provvedendo agli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare sull'accettazione delle domande di ammissione di nuovi associati; sull'accettazione o rifiuto di erogazioni, donazioni e lasciti di terzi non associati, sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
- deliberare sui contratti e convenzioni con terzi;
- deliberare sull'adesione dell'Associazione a istituzioni ed enti pubblici e privati che interessino la sua attività, designando propri rappresentanti da scegliere tra gli associati;
- dare parere su ogni oggetto posto al suo esame del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può delegare le materie di propria competenza al Presidente e, all'occorrenza, al Vice Presidente e può nominare procuratori.

Art. 19 - Presidente e Vice Presidente Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; sovrintende all'esecuzione dei provvedimenti dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Associazione nei confronti degli associati e dei terzi.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i suoi poteri e doveri, nei casi d'impossibilità o d'impedimento di quest'ultimo. Nei confronti dei terzi non è necessario fornire la prove dell'impossibilità o dell'impedimento.

Il Presidente e il Vice Presidente costituiscono il Comitato di Presidenza con il compito di individuare e monitorare le attività più idonee per il conseguimento delle finalità proprie dell'Associazione.

Il Comitato di Presidenza potrà a tal fine avvalersi della collaborazione degli altri membri del Consiglio Direttivo e/o del Comitato Scientifico e/o di consulenti esterni.

Art. 20 - Segretario Generale

Il Segretario Generale, che non fa parte del Consiglio Direttivo, è nominato dal Consiglio stesso anche tra i non associati; dura in carica per il periodo indicato all'atto della sua nomina e in ogni caso per un periodo non superiore a tre esercizi sociali; è rieleggibile.

Il Segreteria Generale ha il compito di:

- dirigere la Segreteria e, in genere, gli uffici dell'Associazione;
- fornire assistenza e collaborazione agli organi ed enti diversi dell'Associazione per quanto necessario o utile all'espletamento dei loro compiti; provvedere alla diffusione di dati e informazioni di carattere generale agli associati;
- tenere i libri e le scritture contabili previsti dalla Legge, dallo Statuto e dagli eventuali relativi regolamenti;
- curare la tenuta del registro degli associati;
- riscuotere i contributi degli associati e ogni altra entrata dell'Associazione;
- predisporre le dichiarazioni fiscali e ogni altra dichiarazione, attestazione, certificazione o documento dovuti per Legge o richiesti dalla Pubblica Amministrazione;
- curare la raccolta e la custodia dei documenti e dei materiali d'interesse storico-scientifico dell'Associazione;
- coadiuvare il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni, svolgere ogni altro incarico affidatogli del Presidente, attenendosi alle direttive dello stesso. Il Segretario Generale ha diritto al compenso determinato dal Consiglio e al rimborso delle spese effettivamente sostenute per trasferte al di fuori della propria sede di lavoro.

Art. 21 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto dal numero di componenti definito dal Consiglio Direttivo. I componenti possono essere eletti anche tra i non associati; sono nominati dal Consiglio Direttivo; durano in

carica per il periodo indicato all'atto della loro nomina e in ogni caso per non più di tre esercizi; sono rieleggibili.

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Il Comitato svolge funzioni consultive ed ha il compito, in particolare, di collaborare con il Consiglio Direttivo nella definizione e gestione dei piani di lavoro annuali, nonché nella loro realizzazione.

I componenti del Comitato non hanno diritto ad alcun compenso in dipendenze del loro ufficio, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute o diversa delibera del Consiglio Direttivo.

#### Art. 22 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea, che durano in carica per tre esercizi. L'Assemblea nomina il Presidente. Sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte tra persone estranee all'associazione, avuto riguardo alla loro competenza in materia.

Ai Revisori spetta nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo della corretta gestione amministrativa dell'Associazione. Devono tenere apposito libro, numerato e bollato, dei verbali dei loro interventi ispettivi. Devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente al bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

Fatta salva diversa determinazione dell'Assemblea, ai Revisori non spetta alcun compenso per la loro attività, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

#### Art. 23 - Esercizi sociali

Ogni esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude pertanto al 31 dicembre di ogni anno.

#### Art. 24 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dal bilancio finale di liquidazione sarà devoluto in conformità a quanto delibererà l'Assemblea.

#### Art. 25 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie tra gli Associati e tra questi e l'Associazione saranno sottoposte alla decisione di un Collegio di tre Proviviri da nominarsi uno da ciascuna parte e il terzo dai due così nominati e, in difetto di nomina o di accordo, dal Presidente del Tribunale di Ivrea. I Proviviri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura; il loro lodo sarà inappellabile.

#### Art. 26 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, si fa rinvio alle pertinenti norme di legge e, in particolare, agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

**STATUTO  
ASSOCIAZIONE ARCHIVIO STORICO OLIVETTI**

Art. 1 — Denominazione e Sede

E' costituita l'associazione culturale denominata "Associazione Archivio Storico Olivetti", di seguito l'"Associazione". L'Associazione è retta dalle norme del presente Statuto e dalle vigenti norme in materia. L'Associazione ha sede in Ivrea (TO), via delle Miniere, n. 31.

Art. 2 — Finalità

L'Associazione, apolitica e aconfessionale, che non ha fini di lucro, ha per scopo il recupero, l'archiviazione, lo studio, la promozione, la valorizzazione e la divulgazione della storia del Gruppo Olivetti, delle sue realizzazioni in campo industriale, urbanistico, culturale e sociale, delle principali figure imprenditoriali della Famiglia Olivetti e dell'esperienza del Movimento di Comunità, in quanto attinenti alla vita del Gruppo, anche in collaborazione con la Fondazione Adriano Olivetti, nonché di qualsiasi altro soggetto, pubblico o privato, persona fisica o giuridica, che in qualunque modo abbia intersecato la storia del Gruppo, per porsi come polo attorno al quale stimolare e aggregare conoscenze, nuove e del passato, che favoriscano iniziative ed esperienze con particolare riguardo al territorio del Canavese.

Art. 3 — Oggetto dell'attività

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione può:

- svolgere attività in campo editoriale, esclusa la pubblicazione di giornali quotidiani e periodici, per la stampa e la vendita di libri, materiali illustrativi e di altri prodotti editoriali, anche a scopo promozionale e pubblicitario, compresi i prodotti di editoria elettronica e quelli in forma di mezzi audiovisivi;
- commercializzare libri, cataloghi, fotografie, filmati, audiovisivi, materiali pubblicitari e promozionali e, in genere, prodotti editoriali, esclusi giornali quotidiani e periodici;
- organizzare convegni, conferenze, tavole rotonde, rassegne, mostre e, in genere, manifestazioni di rilevante valore culturale aperte anche al pubblico.

L'Associazione può inoltre promuovere e realizzare iniziative e opere in campo archivistico e bibliografico, curare la raccolta e l'esposizione di macchine e prodotti per ufficio realizzati dal Gruppo Olivetti e, in generale, d'opere e oggetti d'interesse storico-scientifico, per la formazione di un patrimonio pubblicamente fruibile.

Può altresì istituire premi e concorsi; finanziare borse di studio; partecipare ad altre associazioni o enti aventi scopi analoghi o affini; dare la propria collaborazione ad altre associazioni o enti, pubblici o privati, per lo sviluppo d'iniziative che s'inquadrino nei suoi fini, mantenendo tuttavia, in tal caso, la sua completa indipendenza nei confronti di tali enti o associazioni; compiere tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura ritenuti utili e/o necessari alla realizzazione dello scopo associativo.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è stabilita in trenta anni a decorrere da quello della sua costituzione. Cesserà l'attività e dovrà essere sciolta: (i) nel caso in cui vengano meno tutti i Soci Fondatori; (ii) nel caso in cui venga meno la pluralità dei soci aventi diritto di voto ovvero, quando, restando solo uno dei predetti Soci, non ne sia ricostituita la pluralità nei sei mesi successivi; (iii) per deliberazione dell'Assemblea o per le cause previste dal Codice Civile.

#### Art. 5 - Soci

Possono far parte dell'Associazione, come Soci, le persone fisiche, le persone giuridiche, altre Associazioni o Enti Pubblici o Privati, anche senza personalità giuridica, che, condividendone le finalità, ne facciano domanda scritta accompagnata da dichiarazione d'accettazione del presente Statuto. Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui sono accolte.

#### Art. 6 - Categorie di Soci

Sono ammesse a far parte dell'Associazione le seguenti categorie di Soci:

1) Soci Fondatori: sono coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione e coloro che, condividendone la missione e intendendo partecipare attivamente e stabilmente alla realizzazione dei suoi progetti e delle sue iniziative, chiedono successivamente di associarsi come tali; sono tenuti al versamento delle quote contributive annuali in misura non inferiore a quella per loro fissata dal Consiglio Direttivo; hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

2) Soci Sostenitori: sono coloro che, intendendo sostenere finanziariamente l'Associazione, s'impegnano al versamento delle quote contributive per loro stabilite dal Consiglio Direttivo; hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

#### Art. 7 - Diritti dei Soci

La qualità di Socio comporta la possibilità di frequentare l'Associazione, l'accesso ai servizi comuni, alle manifestazioni, eventi e simili, riservati ai soli Soci. Nel caso di Soci diversi delle persone fisiche i predetti diritti sono riconosciuti alle persone fisiche rappresentanti tali Soci, nel numero e alle condizioni determinati dal Consiglio Direttivo.

I Soci Fondatori avendone legittimo interesse, hanno facoltà di pubblicizzare nelle forme d'uso la loro partecipazione e il loro sostegno all'Associazione e di chiedere all'Associazione di riportare o citare il loro nome su tutto il materiale a stampa, o televisivo, o trasmesso su reti informatiche, relativo a manifestazioni aperte al pubblico, promosse od organizzate dall'Associazione.

#### Art. 8 - Doveri dei Soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i Soci al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

#### Art. 9 - Recesso ed esclusione dei Soci

La qualità di Socio non è trasmissibile. Essa viene meno per estinzione dell'Associazione (per qualsiasi motivo di diritto o di fatto); per recesso o per esclusione. Il recesso volontario è in ogni caso libero; deve essere comunicato al Consiglio Direttivo mediante raccomandata a.r. con preavviso di tre mesi ed ha effetto solo con lo scadere dell'esercizio sociale.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che, in qualsiasi modo, danneggi moralmente o materialmente l'associazione e/o venga a trovarsi in situazione di conflitto d'interessi o d'obiettiva incompatibilità rispetto all'Associazione. L'esclusione può essere altresì deliberata dal Consiglio Direttivo, nei confronti del Socio che contravviene alle norme del presente Statuto o che ritarda nei pagamenti da lui dovuti per oltre un anno.

In ogni caso, il recesso o l'esclusione non attribuiscono alcun diritto sul Patrimonio (o Fondo Comune) dell'Associazione e neppure consentono di ripetere i contributi versati; restano fermi tutti gli obblighi già assunti dai Soci prima della data di recesso o di esclusione.

#### Art. 10 - Finanze e Patrimonio

Il Patrimonio (o Fondo Comune) dell'Associazione è costituito:

- Dalle quote associative inizialmente dovute per la loro ammissione dai Soci Fondatori e Sostenitori;
- Dall'accantonamento degli avanzi di gestione;
- Da ulteriori versamenti in conto patrimonio effettuati dai Soci, nonché da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di terzi non associati.

Le Entrate dell'Associazione sono costituite:

- Dai contributi annuali ordinari dovuti dai Soci Fondatori e Sostenitori;
- Dai redditi derivanti dall'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 3;
- Da ogni altra entrata o introito che pervenga all'Associazione.

I contributi destinati al Patrimonio e le quote contributive annuali ordinarie devono essere versati nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il ritardo del relativo pagamento comporta l'addebito d'interessi moratori nella vigente misura di legge.

Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione, è tenuto al versamento delle quote associative il cui debito è sorto per o nell'esercizio sociale in corso al momento del suo recesso o della sua esclusione e, altresì, al pagamento dell'intero contributo ordinario annuo relativo al medesimo esercizio, nonché al pagamento di qualsiasi altro debito dallo stesso contratto nei confronti dell'Associazione.

#### Art. 11 — Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) il Segretario Generale
- e) il Comitato Scientifico
- f) il Collegio dei Revisori.

#### Art. 12 — Assemblea

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti gli Associati e le sue deliberazioni obbligano gli stessi nell'ambito statutario. Tutti gli Associati hanno diritto a partecipare all'Assemblea personalmente o tramite i propri legali rappresentanti o persone da loro formalmente delegate. Ogni associato ha diritto ad un



voto e può farsi rappresentare per delega scritta anche da un altro associato. Ogni associato può essere portatore di non più di due deleghe.

#### Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria o straordinaria è convocata, con preavviso di almeno quindici giorni, ridotto a sette giorni in caso d'urgenza, mediante lettera raccomandata a.r. o telegramma o telefax. Le convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione e il relativo ordine del giorno. In mancanza di tali formalità le assemblee si reputano regolarmente costituite, quando sono presenti tutti gli associati aventi diritto di voto ed i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Le assemblee sono convocate presso la sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, almeno due volte all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente e entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un quinto degli associati o di tre componenti del Consiglio Direttivo o della sola Olivetti S.p.A. (in seguito denominata Telecom Italia S.p.A.) nella sua qualità di Socio Fondatore e fin quando essa mantenga tale sua qualità. La richiesta deve contenere l'indicazione esplicita degli argomenti da iscriversi all'ordine del giorno.

#### Art. 14 — Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente o rappresentata la maggioranza degli associati. In seconda convocazione (anche nello stesso giorno, con un intervallo di almeno un'ora da quella di prima convocazione) è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno due terzi degli associati. In seconda convocazione (anche nello stesso giorno, con un intervallo di almeno un'ora da quella di prima convocazione), è validamente costituita quando è presente o rappresentato almeno un terzo degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea in sede straordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti o rappresentati. Peraltro, le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In ogni caso, le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria saranno valide solo se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci Fondatori presenti o rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea. L'Assemblea vota per alzata di mano.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario Generale e, in assenza di questi, da persona scelta dal Presidente fra i presenti. I verbali relativi a modifiche statutarie devono essere redatti da un notaio, che funge da segretario. I verbali devono essere trascritti su apposito libro numerato e bollato e devono essere sottoscritti dal presidente dell'Assemblee e dal segretario.

#### Art. 15 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria:

- nomina e revoca il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- approva il bilancio consuntivo di esercizio e quello preventivo per l'esercizio successivo;
- delibera sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sulle attività da essa svolte o da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario che sia sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea in sede straordinaria

- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento della Associazione nominando i liquidatori, e sulla devoluzione del patrimonio residuo;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto dalla legge alla sua approvazione.

#### Art. 16 — Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque membri. Quattro membri sono nominati dai soci fondatori a maggioranza assoluta degli stessi ed uno dai soci sostenitori designato dalla maggioranza dei soci sostenitori presenti o rappresentati nella relativa assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi. I componenti del Consiglio sono rieleggibili e restano in carica fino all'Assemblea ordinaria che precede al rinnovo delle cariche sociali.

Nel caso in cui, nel corso del periodo di carica vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, purché in numero inferiore alla metà, il Consiglio ha facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del Consiglio. I nominati per cooptazione scadono con quelli già in carica al momento della loro nomina. Se i componenti venuti a mancare siano in numero uguale o superiore alle metà, dovrà essere convocata l'assemblea per le nomine del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina, fra i suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente. Il Presidente dovrà avere in ogni caso il formale gradimento delle Olivetti S.p.A. (in seguito denominata Telecom Italia S.p.A.).

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

#### Art. 17 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso le sede del l'Associazione o altrove, purché in Italia, almeno due volte all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente e entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblee Ordinaria.

Il Consiglio Direttivo si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne sia avanzata formale e motivata richiesta di almeno due componenti.

Il Consiglio è convocato mediante raccomandata a.r., telegramma e fax, con un preavviso di almeno cinque giorni. In caso di urgenze sarà sufficiente un preavviso telefonico di quarantotto ore, con successive conferma scritte e mezzo fax. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per video conferenza e/o per conferenza telefonica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario che redigono il verbale sottoscritto da entrambi.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; non sono ammesse deleghe. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano. Alla riunione partecipa il Segretario Generale che funge da segretario della riunione, in assenza del Segretario Generale, le funzioni di segretario della riunione saranno svolte da un componente del Consiglio designato dal Presidente. Alla riunione possono partecipare i Revisori dei Conti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in case di parità prevale il veto di chi li presiede.

Tuttavia le decisioni del Consiglio concernenti l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri rappresentanti i Soci Fondatori. I verbali delle riunioni del Consiglio sono redatti dal segretario; devono essere trascritti in apposito libro numerato e bollato e sottoscritti dal presidente della riunione e dal segretario.

#### Art. 18 — Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione dell'Associazione.

In particolare he il compito di:

- nominare il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare, determinandone il numero, e revocare i componenti del Comitato Scientifico.
- nominare, determinandone il compenso, e revocare il Segretario Generale;
- definire e gestire i piani di lavoro annuali;

- predisporre i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- vigilare sull'osservanza dello Statuto, proponendo all'Assemblea sue eventuali modifiche o integrazioni;
- deliberare in materia di regolamenti che si rendessero necessari per l'attività dell'Associazione; .
- determinare l'entità delle quote di ammissione dei Soci Fondatori e dei Soci Sostenitori; l'entità minima dei contributi annuali ordinati dovuti dai Soci Fondatori, concordando con gli stessi Soci eventuali maggiori quote contributive annuali; le quote contributive annuali ordinarie dovute dai Soci Sostenitori; stabilire i termini e le modalità di pagamento delle quote di ammissione iniziali e delle quote contributive annuali;
- procedere all'inizio di ogni esercizio sociale alla revisione degli elenchi degli associati per verificare la sussistenza dei requisiti della loro permanenza nell'Associazione, provvedendo agli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare sull'accettazione delle domande di ammissione di nuovi associati; sull'accettazione o rifiuto di erogazioni, donazioni e lasciti di terzi non associati, sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
- deliberare sui contratti e convenzioni con terzi;
- deliberare sull'adesione dell'Associazione a istituzioni ed enti pubblici e privati che interessino la sua attività, designando propri rappresentanti da scegliere tra gli associati;
- dare parere su ogni oggetto posto al suo esame del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può delegare le materie di propria competenza al Presidente e, all'occorrenza, al Vice Presidente e può nominare procuratori.

Art. 19 - Presidente e Vice Presidente Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; sovrintende all'esecuzione dei provvedimenti dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Associazione nei confronti degli associati e dei terzi.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i suoi poteri e doveri, nei casi d'impossibilità o d'impedimento di quest'ultimo. Nei confronti dei terzi non è necessario fornire la prova dell'impossibilità o dell'impedimento.

Il Presidente e il Vice Presidente costituiscono il Comitato di Presidenza con il compito di individuare e monitorare le attività più idonee per il conseguimento delle finalità proprie dell'Associazione.

Il Comitato di Presidenza potrà a tal fine avvalersi della collaborazione degli altri membri del Consiglio Direttivo e/o del Comitato Scientifico e/o di consulenti esterni.

Art. 20 - Segretario Generale

Il Segretario Generale, che non fa parte del Consiglio Direttivo, è nominato dal Consiglio stesso anche tra i non associati; dura in carica per il periodo indicato all'atto della sua nomina e in ogni caso per un periodo non superiore a tre esercizi sociali; è rieleggibile.

Il Segreteria Generale ha il compito di:

- dirigere la Segreteria e, in genere, gli uffici dell'Associazione;

- fornire assistenza e collaborazione agli organi ed enti diversi dell'Associazione per quanto necessario o utile all'espletamento dei loro compiti; provvedere alla diffusione di dati e informazioni di carattere generale agli associati;
- tenere i libri e le scritture contabili previsti dalla Legge, dallo Statuto e dagli eventuali relativi regolamenti;
- curare la tenuta del registro degli associati;
- riscuotere i contributi degli associati e ogni altra entrata dell'Associazione;
- predisporre le dichiarazioni fiscali e ogni altra dichiarazione, attestazione, certificazione o documento dovuti per Legge o richiesti dalla Pubblica Amministrazione;
- curare la raccolta e la custodia dei documenti e dei materiali d'interesse storico-scientifico dell'Associazione;
- coadiuvare il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni, svolgere ogni altro incarico affidatogli del Presidente, attenendosi alle direttive dello stesso. Il Segretario Generale ha diritto al compenso determinato dal Consiglio e al rimborso delle spese effettivamente sostenute per trasferte al di fuori della propria sede di lavoro.

#### Art. 21 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto dal numero di componenti definito dal Consiglio Direttivo. I componenti possono essere eletti anche tra i non associati; sono nominati dal Consiglio Direttivo; durano in carica per il periodo indicato all'atto della loro nomina e in ogni caso per non più di tre esercizi; sono rieleggibili.

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Il Comitato svolge funzioni consultive ed ha il compito, in particolare, di collaborare con il Consiglio Direttivo nella definizione e gestione dei piani di lavoro annuali, nonché nella loro realizzazione.

I componenti del Comitato non hanno diritto ad alcun compenso in dipendenze del loro ufficio, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute o diversa delibera del Consiglio Direttivo.

#### Art. 22 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea, che durano in carica per tre esercizi. L'Assemblea nomina il Presidente. Sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte tra persone estranee all'associazione, avuto riguardo alla loro competenza in materia.

Ai Revisori spetta nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo della corretta gestione amministrativa dell'Associazione. Devono tenere apposito libro, numerato e bollato, dei verbali dei loro interventi ispettivi. Devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente al bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

Fatta salva diversa determinazione dell'Assemblea, ai Revisori non spetta alcun compenso per la loro attività, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

#### Art. 23 - Esercizi sociali

Ogni esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude pertanto al 31 dicembre di ogni anno.

#### Art. 24 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dal bilancio finale di liquidazione sarà devoluto in conformità a quanto delibererà l'Assemblea.

#### Art. 25 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie tra gli Associati e tra questi e l'Associazione saranno sottoposte alla decisione di un Collegio di tre Proviviri da nominarsi uno da ciascuna parte e il terzo dai due così nominati e, in difetto di nomina o di accordo, dal Presidente del Tribunale di Ivrea. I Proviviri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura; il loro lodo sarà inappellabile.

#### Art. 26 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, si fa rinvio alle pertinenti norme di legge e, in particolare, agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.